SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 181

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 1999, n. **256.**

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4112):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ZECCHINO) il 18 giugno 1999.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 18 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1999.

Esaminato dalla 7ª commissione il 1° e 7 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6226):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 luglio 1999, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VII commissione il 20 e 22 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1999 (atto n. 6226/*A* - relatore on. CASTELLANI).

Esaminato in aula il 23 luglio 1999 e approvato il 27 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1999.

Il testo del decreto-legge suddetto, corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

99G0341

LEGGE 30 luglio 1999, n. **257.**

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

2. La presente legge entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4113):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 18 giugno 1999.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze-Tesoro), in sede referente, il 18 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1999.

Esaminato dalla 6ª commissione il 23 e 30 giugno 1999.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6208):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'8 luglio 1999, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 15, 20 e 21 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 luglio 1999 (atto n. 6208/*A* - relatore on. BRUNALE).

Esaminato in aula il 23 luglio 1999 e approvato il 27 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1999.

Il testo del decreto-legge suddetto, corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

99G0342

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. **258.**

Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera *b),* l'articolo 12, comma 1, lettera *g),* e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.

1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione.

2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.

1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del decreto lesislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.

2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.

5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni

1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.

2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;

b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;

c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica;

d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonché i criteri e le modalità di selezione di tale personale;

e) le modalità di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea;

f) le modalità di tasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera *c)*;

g) le modalità di associazione alle attività degli Istituti da parte di enti di ricerca, nonché le modalità di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche.

3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica.

5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:

a) redditi del patrimonio;

b) contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità degli istituti.

6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione.

7. Agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresì l'articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4.

Museo della scienza e della tecnica

1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 è trasformato nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.

3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.

7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;

b) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.

9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi, ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b);* dell'art. 12, comma 1, lettera *g)* e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplicazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (Omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano. anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1, dell'art. 11, il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-f) (Omissis);

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità, omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubbllca ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria, per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 290 *(Centro europeo dell'educazione).* — 1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalita giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attivita in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;

b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;

c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;

d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;

e) sull'impiego delle tecnologie educative».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 292 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 292 *(Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica).* — 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

2. La biblioteca svolge le seguenti attività:

a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;

b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;

b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.

4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintendente al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese: autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti: adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.

8. Il presidente ha la legale rappresentanza della blibilioteca.

9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720 reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).* — Ai comuni alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 *(Conti di cassa).* — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo bimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Note all'art. 4:

— La legge 2 aprile 1958, n. 332 reca: «Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano».

— Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile:

«Art. 64 *(Responsabilità del consulente).* — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulenre tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano):

«Art. 3. — Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale iniziale della Fondazione, rappresentato da lire 750.000 investite in titoli di Stato;

b) dalle attrezzature attualmente esistenti;

c) dagli apporti che per via di donazione, cessioni, acquisti, accantonamenti per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Ente dal suo esercizio o da terzi, in materiali od altri beni mobili ed in beni immobili.

Inoltre per il normale funzionamento l'Ente si avvale:

a) di un contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione;

b) di un contributo annuo in danaro a carico del bilancio del comune di Milano in misura da stabilirsi dal consiglio comunale;

c) dei redditi della gestione;

d) dei contributi, delle sovvenzioni, nonché dei lasciti e delle donazioni non espressamente destinati per testamento o per atto di donazione ad aumento del patrimonio o ad erogazione obbligata.

Alla copertura dell'onere di cui alla lettera *a)* del secondo comma, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte coi normali stanziamenti sui capitali del bilancio del Ministero della pubblica istruzione».

— La legge 2 maggio 1984, n. 105, reca: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano».

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 5:

— Per quanto concerne il decreto legislativo n. 297/1994 vedi nota all'art. 1.

99G0330

DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1999, n. **259.**

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, recanti riforma delle sanzioni tributarie non penali;

Visti i decreti legislativi 19 novembre 1998, n. 422, 16 giugno 1998, n. 201, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali sono state apportate disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi n. 460 e n. 461 del 1997, nonché ai citati decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, all'articolo 9, comma 1, concernente le

agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole: «31 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1999».

Art. 2.

Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 1:

1) nella lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;»;

2) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, dell'articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter)* del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere *c-quater)* e *c-quinquies)* del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;»;

b) nell'articolo 42, comma 1, quarto periodo, la parola: «prezzi» è sostituita dalla seguente: «corrispettivi»; nel medesimo comma, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati.»;

c) nell'articolo 81, è aggiunto il seguente comma: «1-*quater*. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere *c-ter)*, *c-quater)* e *c-quinquies)* si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.»;

d) nell'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6.»;

2) al comma 9, nel primo periodo, le parole da: «un fattore di rettifica» fino a: «del momento di pagamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti «gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa»; allo stesso comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.».

2. Nel comma 1, dell'articolo 26-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «*a)*, anche se rappresentati da certificati di deposito» sono sostituite dalle seguenti: «*a)*, diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1999.

4. Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati, nonché per i redditi di capitale divenuti esigibili, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1, sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva e le ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

5. In deroga alle disposizioni del comma 4, le imposte sostitutive e le ritenute sono liquidate dagli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, su opzione del contribuente da esercitare entro il mese di novembre 1999. Gli intermediari prelevano le somme necessarie al versamento entro il mese di dicembre 1999 e ne effettuano il versamento entro il medesimo termine di versamento delle imposte applicate nel mese di dicembre 1999. Gli intermediari effettuano i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il mese di dicembre 1999. In tal caso, non sussistono gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Regolarizzazione dei versamenti

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i cui termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999, possono essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 4.

Regime sanzionatorio

1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.»;

b) nell'articolo 6:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta»;

2) al comma 8, ultimo periodo, le parole: «al 5» sono sostituite dalle seguenti: «al 4»;

3) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.»;

c) nell'articolo 7:

1) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «al 5» sono sostituite dalle seguenti: «al 4»;

2) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».

2. Nell'articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, terzo periodo, le parole: «anche penali» sono soppresse.

3. Nell'articolo 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: «anche penali» sono soppresse.

4. Nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: «anche penali» sono soppresse.

5. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.»;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.».

b) nell'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998.

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1998.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998.

— Si riporta il testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996:

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi».

«17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 460 del 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali)*. — 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il *30 settembre 1999*, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'art. 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2, dell'art. 40, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 20 *(Applicazione dell'imposta ai non residenti)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, *con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali*;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, dell'art. 47;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) *i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione*:

1) *delle plusvalenze di cui alla lettera* c-bis) *del comma 1, dell'art. 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute*;

2) *delle plusvalenze di cui alla lettera* c-ter) *del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti*;

3) *dei redditi di cui alle lettere* c-quater *e* c-quinquies *del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati*;

g) i redditi di cui all'art. 5, imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1, dell'art. 16;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere *h)* e *i)* del comma 1, dell'art. 47;

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 42 *(Determinazione del reddito di capitale)*. — 1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, f), e *g)* del comma 1, dell'art. 41, è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore

normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera *b)* del comma 1, dell'art. 41, sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera *g-bis)*, del comma 1, dell'art. 41, sono costituiti dalla differenza positiva tra i *corrispettivi* globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. *I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati.* Nei proventi di cui alla lettera *g-ter)* si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale e corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-*bis*. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione».

— Si riporta il testo dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 81 *(Redditi diversi)*. — 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'art. 87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere *c)* e *c-bis)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

1-*bis*. Agli effetti dell'applicazione delle lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)*, del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera *c-quater)*, si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.

1-*ter*. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

1-quater. *Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere* c-ter, c-quater *e* c-quinquies, *si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso*».

— Si riporta il testo dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 82 *(Plusvalenze)*. — 1. Le plusvalenze di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1, dell'art. 81, sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

1-*bis*. [comma abrogato].

2. Per i terreni di cui alla lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 81, acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 81, è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)* del commna 1, dell'art. 81, sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze di cui alle lettere *c-bis)* e *c-ter)*, del comma 1, dell'art. 81, sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c-quater)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies)*, del comma 1, dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

5. Le plusvalenze indicate nelle lettere *c)*, *c-bis)* e *e-ter)*, del comma 1, dell'art. 81, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera *c)*, del comma 1, dell'art. 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera *c-quater)*, del comma 1, dell'art. 81, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

7. I redditi di cui alla lettera *c-quater)*, del comma 1, dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. *Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6*. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere *c)*, *c-bis)* o *c-ter)*, dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera *e)* del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera *c-quater)*, del comma 1, dell'art. 81.

8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies)*, del comma 1, dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme cor-

risposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera *f)* del comma 6.

9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere *c-bis)*, *c-ter)*, *c-quater)* e *c-quinquies)*, del comma 1, dell'art. 81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo *gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa*, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. *Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.* I predetti decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il trentesimo giorno precedente a quello del loro utilizzo».

— Si riporta il testo dell'art. 26-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 26-*bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti)*. — 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere *a)*, *diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali*, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, *c)*, *d)*, *g-bis)* e *g-ter)*, dell'art. 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-*bis*, dell'art. 76, del citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

2. Qualora i rapporti di cui alle lettere *g-bis)* e *g-ter)*, abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1, non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto».

— Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 sono riportati nella nota all'art. 4.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo n. 461 del 1997, e relative correzioni e integrazioni, si rinvia alla nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da* c) *a* c-quinquies)*, del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*. — 1. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)*, del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera *c)* del comma 1, dell'art. 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

2. I redditi di cui alle lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82, del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2, sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.

4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2, sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'Amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-*bis*, dell'art. 76, del predetto testo unico n. 917, del 1986. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni;

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

6. *Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi*».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato)*. — 1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere *c-bis)* e *c-ter)*, del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera *c-ter)*, del comma 1, dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera *c-quater)*, del citato comma 1, dell'art. 81, o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies)*, dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rap-

porti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

2. L'opzione di cui al comma 1, è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera *c-quater)*, del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies)*, del medesimo comma 1, dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10, e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1, applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1, sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente *con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.*

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1, computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4, dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1, rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1, a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5, dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1, rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1, o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)*, del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, dell'art. 5, si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1, il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 *al 4* per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

9. I soggetti di cui al comma 1, provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui ai comma 1, rilasciano al contribuente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

10. I soggetti di cui al comma 1, comunicano all'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.

11. *Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.*

12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9, dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati rapporti per i quali e stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio)*. — 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2, all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) la ritenuta prevista dal comma 2, dell'art. 26, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis*, dell'art. 26, del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, dell'art. 27, del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati;

e) la ritenuta prevista dal comma 1, dell'art. 10-*ter*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6, del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6, ed al comma 1, del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8, il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4, dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6, e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6, o del comma 10, del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)* del comma 1, dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, dell'art. 5, si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1, il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 *al 4* per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9, dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto.

16. *Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.*

17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Disposizioni tributarie)*. — 1. I fondi comuni di cui all'art. 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2, dell'art. 26, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis*, dell'art. 26, del predetto decreto e dal comma 1, dell'art. 10-*ter* della presente legge.

2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 5, relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno.

2-*bis*. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-*bis*, dell'art. 42, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 344 del 1993, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Disposizioni tributarie)*. — 1. I fondi di cui all'art. 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2, dell'art. 26, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis*, dell'art. 26, del predetto decreto n. 600 del 1973, e dal comma 1, dell'art. 10-*ter*, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e desunto dai prospetti di cui alla lettera *c)*, del comma 1, dell'art. 5, relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-*bis*, dell'art. 42, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 512 del 1983, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 11-*bis*. — 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2, dell'art. 26, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis*, dell'art. 26, del predetto decreto n. 600 del 1973, e dal comma 1, dell'art. 10-*ter*, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-*bis*, dell'art. 42, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9, con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo n. 239 del 1996, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo di possesso ed incassati, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

3. *Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.*

4. *La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.*

5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2, dell'art. 2, non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia

l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4, nei confronti degli intermediari medesimi».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 239 del 1996, come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria)*. — 1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:

a) da soggetti non residenti;

b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.

3. *Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.*

3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7, non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21, della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Si riporta per opportuna conoscenza il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996, sopra richiamato:

«Art. 7 *(Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

(Omissis)».

99G0325

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° giugno 1999, n. **260.**

Regolamento recante misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* relativamente al Regno dei Paesi Bassi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la continua diffusione nel Regno dei Paesi Bassi del batterio fitopatogeno *Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Smith,* come comunicato nello scorso mese di agosto dal servizio fitosanitario di detto paese alla Commissione U.E. ed agli Stati membri;

Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato che le misure fitosanitarie contenute nella direttiva n. 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette;

Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale;

Vista la decisione della Commissione n. 98/738/CE del 9 dicembre 1998 che modifica la decisione n. 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* relativamente al Regno dei Paesi Bassi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 49/1999, espresso nell'adunanza del 22 marzo 1999, dalla sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6404, del 30 aprile 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopo generale

1. Le patate del raccolto 1998 originarie dell'Olanda, siano esse tuberi-seme, da consumo, da foraggio e per la trasformazione industriale, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 20 agosto 1999, devono essere sottoposte agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 2.

Adempimenti servizio fitosanitario olandese

1. Gli importatori di patate del raccolto 1998, originarie dell'Olanda, devono munirsi, presso le autorità fitosanitarie olandesi di una certificazione dalla quale risulti che:

a) i tuberi-seme sono stati prodotti in aree esenti da *Ralstonia solanacearum*;

b) l'assenza di *Ralstonia solanacearum* nei tuberi-seme è stata accertata con appropriate analisi ufficiali per campione ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/57/CE del 20 luglio 1998;

c) i campioni sono stati prelevati da ogni partita ed analizzati in un laboratorio ufficiale; ciascuna partita deve essere costituita da tuberi di una sola varietà prodotti in un'unica azienda; ogni campione deve essere costituito di almeno 200 tuberi;

d) l'analisi batteriologica è stata eseguita con la metodologia descritta dalla direttiva del Consiglio n. 98/57/CE del 20 luglio 1998;

e) il certificato di analisi riporti una data non antecedente quindici giorni dall'invio della partita di patate da seme in Italia.

Art. 3.

Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano tuberi da seme

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri che, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, introducono e commercializzano nel territorio nazionale tuberi-seme di patate di origine olandese, scortati dai documenti previsti all'articolo 2 del presente decreto, sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'introduzione, al servizio fitosanitario regionale competente nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni:

a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente;

b) varietà, numero del lotto e quantità dei tuberi-seme introdotti.

2. I soggetti i cui al comma 1 devono:

a) essere iscritti nel registro dei produttori;

b) essere in possesso del registro dei vegetali;

c) essere autorizzati all'uso del passaporto di sostituzione ove necessario.

d) fornire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le informazioni di cui al modello dell'allegato I.

3. I successivi acquirenti sono tenuti a registrare i movimenti dei tuberi-seme in questione.

4. L'utilizzatore finale deve conservare i cartellini ufficiali delle sementi almeno per un anno.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per i tuberi-seme

1. Tutte le partite di tuberi-seme olandesi introdotte nel territorio nazionale restano a disposizione dei servizi fitosanitari regionali nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica citata all'articolo 3, e comunque fino ad avvenuta effettuazione dei controlli da parte degli ispettori fitosanitari, e che consistono nel prelevamento dei campioni e nell'effettuazione delle analisi batteriologiche al fine di verificare l'eventuale presenza del batterio in questione nonché nelle verifiche documentali.

2. Tutte le partite campionate restano in quarantena sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi.

3. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole le relazioni tecniche dettagliate sui controlli ufficiali effettuati entro il 30 giugno 1999.

Art. 5.

Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri che, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono e commercializzano nel territorio nazionale patate destinate al consumo ed al foraggio di origine olandese, identificati con il numero di iscrizione al registro della ditta speditrice, notificano, al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni:

a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente;

b) varietà e quantità delle patate destinate al consumo introdotte.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione

1. Per poter utilizzare patate di origine olandese ai fini della trasformazione industriale le ditte interessate chiedono un'apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. I servizi fitosanitari regionali rilasciano l'autorizzazione alla trasformazione industriale delle patate di origine olandese previa verifica dell'esistenza di un ciclo di lavorazione, o di un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Ralstonia solanacearum,* dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale.

3. Gli utilizzatori di patate di origine olandese destinate alla trasformazione industriale debbono comunicare al servizio fitosanitario regionale competente per territorio i periodi dell'anno in cui vengono utilizzate tali patate.

Art. 7.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per le patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione.

1. I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare i controlli fitosanitari mediante ispezione visiva e prelievi di campioni asintomatici per le analisi di laboratorio su partite scelte casualmente. Tali controlli sono effettuati dai servizi fitosanitari su patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione provenienti dall'Olanda.

2. Durante il periodo di coltivazione, i servizi fitosanitari regionali effettuano anche controlli ufficiali in campo sulle coltivazioni di patate da consumo prodotte nel territorio nazionale utilizzando tuberi-seme di origine olandese.

3. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole relazioni tecniche sui controlli ufficiali effettuati entro il 30 ottobre 1999 per le patate da consumo e per la trasformazione prodotte nel territorio nazionale.

Art. 8.

Conservazione documenti che accompagnano le patate

1. Tutti coloro che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono, commercializzano e utilizzano le patate di cui all'articolo 1, devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione dei servizi fitosanitari regionali tutta la documentazione che ha accompagnato le partite di patate oggetto del presente regolamento, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonché la quantità e la varietà commercializzata.

Art. 9.

Misure fitosanitarie

1. I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, le misure di trattamento dei tuberi-seme nonché delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio *Ralstonia solanacearum.*

2. I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

Art. 10.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 242

ALLEGATO

Al Servizio fitosanitario Regionale di..............................
Via..
C.a.p......................Citta....................................Prov......
n° FAX...

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PATATE DA SEME DI ORIGINE OLANDESE

La sottoscritta Ditta ....con sede in...Prov..........................
iscritta al R.U.P. con il n°..dichiara che :

in data ....ha ricevuto il lotto identificato con...di patate da seme di origine olandese per un peso complessivo di kg............................ acquistato dalla Ditta ....con sede in...Prov....................................

le patate sono state commercializzate secondo le date, i quantitativi e gli acquirenti di cui al prospetto seguente.

Data	Peso (kg)	Ditta acquirente	Indirizzo	C(*)	A(*)	N° Passaporto

(*) C = Commerciante, A = Agricoltore

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Lotto N°.......................................   PAGINA n°..............

Data	Peso (kg)	Ditta acquirente	Indirizzo	C(*)	A(*)	N° Passaporto

(1) Data.............................

In Fede

(Firma del legale rappresentante)

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

(*) C = Commerciante, A = Agricoltore
(1) da compilare solo se trattasi di ultima pagina

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 18 giugno 1931, n. 987, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1931, n. 194.

— Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

— Il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1938, n. 40, reca modificazioni al regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 1978, n. 199 - reca modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096.

— La direttiva 77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto provvede a:

a) recepire le direttive fitosanitarie comunitarie di natura esclusivamente tecnica;

b) fissare i punti di frontiera del territorio nazionale attraverso i quali i vegetali e loro prodotti devono essere introdotti nella Comunità;

c) riconoscere le zone protette sulla base delle indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva;

d) definire le caratteristiche, i casi e le modalità di rilascio del «passaporto delle piante» di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera *f)*, della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129, del 5 giugno 1997.

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997.

— La decisione 98/738/CE della Commissione del 9 dicembre 1998, è pubblicata nella GUCE serie L n. 354, del 30 dicembre 1998, mentre la decisione 95/506/CE della Commissione del 24 novembre 1995, è pubblicata nella GUCE serie L n. 291 del 6 dicembre 1995.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della lora emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— La direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, è pubblicata nella GUCE serie L n. 235 del 21 agosto 1998.

Nota all'art. 3:

— Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

99G0335

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 luglio 1999.

Individuazione degli organismi collegiali che svolgono funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile provvede ad emanare un provvedimento di individuazione dei comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale che svolgono funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, e delle relative funzioni, del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 16 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251, con il quale è stato adottato il regolamento concernente l'individuazione delle strutture di livello dirigenziale non generale nelle quali si articolano gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica e delle relative funzioni;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, di delega delle funzioni al Ministro Angelo Piazza in materia di funzione pubblica;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono indispensabili per le attività istituzionali affidate al Dipartimento della funzione pubblica, i seguenti organismi collegiali che svolgono attività amministrativa:

Commissione di sorveglianza sugli archivi del Dipartimento della funzione pubblica, prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Commissione paritetica per l'inquadramento dei dipendenti pubblici, prevista dall'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Conferenza permanente dei direttori generali degli AA.GG. e del personale delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato, prevista con delibera del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1980;

Commissione per la garanzia delle informazioni statistiche, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Commissione RIPAM, prevista dall'art. 4 dell'intesa di programma del 7 dicembre 1990;

Organismo di coordinamento dei Comitati di settore, in materia di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato ed aziende autonome, previsto dall'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Comitato per la valutazione di elaborati relativi ad incarichi di studio individuali attinenti le competenze del Ministro per la funzione pubblica, previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 388;

Comitato tecnico-scientifico per l'esame dei «Progetti finalizzati», previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19, aprile 1994, n. 303;

Nuclei di valutazione, per la valutazione degli stati di avanzamento dei «Progetti finalizzati», previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1994, n. 303, ed istituiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica;

Commissione per gli URP, per l'attuazione della normativa degli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994;

Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207;

Comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207;

Comitato tecnico per la definizione di incarichi di ricerca e per la valutazione dei conseguenti apporti tecnici, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° settembre 1997;

Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, istituito con decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1997, per assicurare omogeneità e coerenza alle linee attuative ed interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Comitato guida del progetto di gestione del cambiamento e reingegnerizzazione dei processi di servizio denominato «Cambia P.A.» istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 febbraio 1999.

Roma, 6 luglio 1999

Il Ministro: PIAZZA

99A6536

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 luglio 1999.

Misure urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 2994).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998, concernente la proroga dello stato di emergenza idrica nella regione Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a terremoti, alluvioni e dissesti idrogeologici, nonché per le situazioni di emergenza socio ambientale ed idrica, e per l'eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Viste le ordinanze n. 2409 del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1995, n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1º febbraio 1997, n. 2500 del 27 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997, n. 2621 del 1º luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998, n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998, n. 2875 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 29 ottobre 1998, n. 2877 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998, n. 2886 del 30 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998, n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1999, n. 2968 del 1º aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, n. 2981 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1999, n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999;

Considerato che nei territori interessati vi è la necessità di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Dispone:

Capo I

MISURE PER I TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997.

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2991/1999 le parole «individuati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 61/1998» sono sostituite con le seguenti: «individuati dagli articoli 3 e 4 della legge n. 61/1998».

2. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche e Umbria.

3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2886/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999.

4. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2877/1998, è assegnata al prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 500 milioni a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, viene concesso anche per le spese di amministrazione sostenute dal comune o dal procuratore speciale ai quali i proprietari degli edifici ricadenti in un intervento unitario di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, abbiano delegato o affidato i compiti di progettazione o realizzazione oppure per le spese di amministrazione sostenute dal comune in sostituzione dei proprietari inadempienti ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 6-*bis,* della legge n. 61/1998.

Capo II

MISURE PER I TERRITORI DELLA REGIONE CAMPANIA INTERESSATI DA EVENTI IDROGEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI IN EMERGENZA DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art. 3.

1. Per fronteggiare le esigenze di servizio dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco delle regioni colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 allo scopo di mantenere l'apertura dei presidi provvisori di Gaifana e Visso e l'operatività in emergenza dei comandi di Perugia, Macerata e Rieti, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno è autorizzata a destinare, temporaneamente, ai comandi suindicati, in aggiunta alle dota-

zione organiche delle sedi permanenti operative, complessivamente cento unità nei profili di vigile, capo squadra e capo reparto.

2. Per fronteggiare le esigenze di servizio dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco della regione Campania allo scopo di mantenere l'apertura dei presidi provvisori nei comuni di Sarno, Siano e Quindici, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno è autorizzata a destinare, per il periodo dell'emergenza, temporaneamente, ai comandi della Campania, in aggiunta alle dotazioni organiche delle sedi permanenti operative, complessivamente, centoquattro unità nei profili di vigile, capo squadra e capo reparto e tre funzionari per la gestione dell'emergenza.

3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 il limite massimo per il richiamo dei Vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo di cui all'art. 41 della legge 23 ottobre 1980, n. 930, è elevato a centossessanta giorni.

4. È autorizzata la prosecuzione fino al 31 dicembre 1999 delle attività previste dall'art. 10, comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'ordinanza n. 2742/1998. A tale scopo lo stanziamento di cui al comma 5 del medesimo art. 10 è integrato rispettivamente di lire 108 milioni e di lire 990 milioni.

5. Per le attività previste dai commi 1, 2 e 3 per il secondo semestre del 1999 è concesso un contributo di lire 490 milioni.

6. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo quantificato in lire 1588 milioni è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999. La relativa somma è versata in contro entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 4.

1. Sono unificate le funzioni di commissario delegato conferite al presidente della regione Campania per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 2499/1997 e n. 2787/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì unificate le strutture commissariali costituite ai sensi delle citate ordinanze. Per il complesso delle attività, comprese quelle di cui al successivo comma 2, il commissario può avvalersi di un vice commissario e di due sub-commissari. Per l'affidamento delle progettazioni, l'esame dei progetti, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, il commissario, a decorrere dalla data della presente ordinanza, si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza numero 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni in quanto applicabili.

2. Il commissario delegato di cui al comma 1, sulla base della perimetrazione delle aree a rischio molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza del patrimonio ambientale e culturale, effettuata ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, provvede, avvalendosi del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999, alla verifica di ciascuna delle suddette perimetrazioni in relazione alle linee di indirizzo contenute nella documentazione tecnica prevista dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998. Il comitato tecnico scientifico definisce il piano degli interventi urgenti relativi alle suddette aree per i quali affidare la progettazione per la riduzione del rischio e/o effettuare il monitoraggio in attesa dell'esecuzione degli interventi. Il commissario provvede ad attivare dette progettazioni con le modalità, procedure e agli stessi soggetti di cui all'art. 2, lettera *c),* dell'ordinanza n. 2980/1999. Lo stesso comitato tecnico scientifico provvede anche ai compiti di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499/1997, nonché alla definizione di linee guida progettuali e all'esame dei progetti preliminari e definitivi relativi agli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499/1997 e al presente comma. Il parere sui progetti esecutivi viene dato dall'amministrazione responsabile dell'intervento individuata dal commissario delegato, il quale successivamente approva formalmente il progetto ed il relativo finanziamento. Il comitato di tecnici di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499/1997 è soppresso.

3. In relazione all'ampliamento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999 è integrato con ulteriori due membri e si avvale per i compiti istruttori fino ad un massimo di cinque esperti nominati con le procedure di cui all'art. 1, comma 5, della citata ordinanza n. 2980/1999. Al comitato tecnico scientifico possono partecipare, su invito del Presidente, i segretari delle Autorità di bacino nazionali e regionali e un tecnico designato in rappresentanza di ciascuna amministrazione provinciale per la verifica delle perimetrazioni delle aree a rischio e la redazione del piano degli interventi di cui all'ordinanza numero 2499/1997 e al precedente comma 2 limitatamente agli ambiti territoriali di competenza.

4. Agli oneri per la redazione dei progetti ed esecuzione delle indagini preliminari di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2499/1997 ed al precedente comma 2, il commissario delegato provvede utilizzando i fondi previsti, per le progettazioni, nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le economie eventualmente rinvenienti dall'esecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dalla stessa ordinanza e con una ulteriore somma non superiore a lire 10 miliardi a valere sui fondi di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive integrazioni.

5. Il termine di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2980/1998 è prorogato al 31 luglio 1999.

6. Il commissario delegato nelle more del perfezionamento dei propri atti di approvazione delle perizie di variante e suppletive e della stipula dei contratti integrativi relativi agli interventi di cui al presente articolo

autorizza la prosecuzione dei lavori sulla base della perizia approvata dal Comitato tecnico scientifico nei limiti dell'importo contrattuale vigente.

7. Il commissario delegato per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 2499/1997 e numero 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene distinte le contabilità speciali istituite per gli scopi. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti assunti fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, dell'ordinanza n. 2789/1998 è aumentata di lire 500 milioni.

9. Il Dipartimento della protezione civile provvede a redigere ed attuare, avvalendosi dell'Agenzia spaziale europea e d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, per i territori a rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998, un progetto pilota di monitoraggio utilizzando tecniche di rilevamento satellitare per la individuazione degli spostamenti del suolo. Sulla base delle necessità tecniche ed esigenze organizzative necessarie per l'attuazione di detto progetto, il Dipartimento della protezione civile stipula una convenzione con le suddette agenzie spaziali. Per la suddetta attività di monitoraggio è autorizzata una spesa non superiore a lire 2 miliardi che è posta a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998 che viene corrispondentemente ridotta di pari importo.

Art. 5.

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 e successive modifiche e integrazioni, e prorogato al 31° dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità del commissario delegato e le eventuali somme eccedenti sono poste a carico dei fondi attribuiti con l'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

2. Il genio civile di Avellino provvede alla redazione della perizia di spesa per il ripristino della s.s. 404 nel tratto Moschino-Forino e della s.p. Bracigliano-Saldo-Forino nella parte che ricade nella provincia di Avellino, e assicura, altresì, l'attività di direzione dei lavori. Restano salve le altre disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2794/1998.

3. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già assegnate al commissario delegato, presidente della regione Campania.

4. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, deve intendersi estesa anche all'art. 4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

5. Il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad erogare al Consorzio di bonifica dell'Agro Farnese-Nocerino un contributo straordinario di lire 500 milioni per interventi di manutenzione degli alvei. L'onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998 che viene corrispondentemente ridotta di pari importo.

6. Il contributo assegnato con l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2875/1998 è integrato con la somma di lire 500 milioni. L'onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 «emergenza sul territorio» cap. 7603 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III

MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA NELLE ISOLE MINORI DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA.

Art. 6.

1. Il presidente della regione Siciliana continua fino al 31 dicembre 1999 nella funzione di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999.

2. Il commissario delegato provvede nei più breve tempo possibile ad un nuovo affidamento del servizio di trasporto dell'acqua mediante navi cisterna dai punti di appresamento e carico dallo stesso individuati, a mezzo trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque ditte idonee, al fine di perseguire una riduzione dei costi unitari attualmente sostenuti in relazione al notevole aumento dei quantitativi d'acqua da trasportare nel secondo semestre 1999.

3. Nelle more dell'affidamento del servizio di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità del medesimo ed il rifornimento dei quantitativi d'acqua previsti nel piano di emergenza di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2914/1999, il commissario delegato è autorizzato a prorogare il contratto di trasporto già stipulato agli stessi costi unitari.

4. Le autorità portuali civili e militari di Palermo, Trapani e Messina sono tenute ad assicurare la massima priorità alle operazioni di caricamento nelle navi cisterna civili e militari dei quantitativi d'acqua necessari a fronteggiare, con continuità, le esigenze di approvvigionamento idrico connesse con la grave situazione di emergenza in atto nelle isole minori della Sicilia.

5. Il commissario delegato avvalendosi delle procedure e deroghe dell'ordinanza n. 2914/1999 provvede, entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza, alla riparazione del modulo fuori esercizio del dissalatore nell'isola di Ustica e provvede, altresì, a completare i lavori di potenziamento dello stesso dissalatore utilizzando all'uopo i fondi disponibili destinati allo scopo e già assegnati alla regione Siciliana.

6. Al fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede con due quote di 7,5 miliardi ciascuna rispettivamente a carico del bilancio della regione Siciliana, e dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione

civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La regione siciliana e il Dipartimento della protezione civile provvedono a versare le somme sulla contabilità speciale del commissario delegato.

Art. 7.

1. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza idrica in atto e nelle more del completamento della realizzazione della nuova condotta sottomarina per l'approvvigionamento idrico dell'isola della Maddalena, il Presidente della regione Sardegna, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, avvalendosi delle proprie disponibilità finanziarie nonché di altri fondi utilizzabili allo scopo e delle procedure e deroghe di cui alla citata ordinanza, ad assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico anche a mezzo di navi cisterna. Il Ministro della difesa assicura il necessario concorso.

Capo IV

ALTRE MISURE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8.

1. Ai fini del completamento degli accertamenti tecnici sui territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riattivare l'unità operativa di cui all'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le regioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere all'unità operativa di cui al medesimo comma, entro il 10 agosto 1999, le richieste di sopralluogo loro trasmesse dai comuni successivamente al 15 ottobre 1998. L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999.

Art. 9.

1. Il numero delle unità di reperibilità di cui all'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 è accresciuto di ulteriori due unità ed il periodo è prorogato di dodici mesi. Il relativo onere, valutato in lire 150 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.1.1.0 (cap. 6891) del centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1999.

2. Il personale del Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nella gestione delle emergenze in atto, è autorizzato ad usufruire, fino al 31 dicembre 1999, delle ferie non godute al 30 giugno 1999.

3. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole «è prorogato di ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «è prorogato di ulteriori dodici mesi».

Art. 10

1. La documentazione per la concessione dei contributi già definiti in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, può essere presentata entro il 30 ottobre 1999.

2. Il termine di cui all'art. 5 della deliberazione 14 novembre 1995 del Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995, è prorogato al 30 settembre 1999.

3. Per la realizzazione e l'acquisizione urgente, mediante ricerca di mercato, di un mezzo sperimentale idoneo per la rimozione del materiale che ostruisce le luci dei ponti in occasione di piene del fiume Tanaro e relativi affluenti, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ispettorato regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte e Valle d'Aosta che gestirà tale mezzo, è assegnata al prefetto di Alessandria la somma di lire 400 milioni a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Il Comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2621/1997 concorre alle attività istruttorie previste a carico del Dipartimento della protezione civile dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato ed integrato dall'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. In particolare il Comitato assicura anche:

a) la predisposizione di linee guida, di specifiche tecniche e di criteri attuativi per gli adempimenti di cui alle citate leggi n. 267/1998 e n. 226/1999 e per quelli relativi alle attività di cui ai successivi punti *b)* e *c);*

b) l'esame istruttorio delle proposte programmatiche delle regioni, di cui all'art. 2-*bis* della legge n. 267/1998, per la selezione degli interventi e delle priorità al fine di definire le proposte per i programmi da finanziare con i fondi stanziati per gli anni 1999 e 2000 dalla medesima legge;

c) il parere sulle progettazioni preliminari e definitive per interventi di importo superiore a lire 2 miliardi disposti con ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ricompresi nei piani elaborati dai rispettivi commissari delegati e su quelle relative ad interventi di particolare complessità tecnica a carattere preventivo;

d) attività di consulenza al Dipartimento per la definizione di programmi di intervento in materia di rischio idrogeologico.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico amministrativo e la segreteria tecnica che lo supporta sono integrati rispettivamente con tre membri e quattro unità di personale e la loro attività è prorogata fino al 31 dicembre 2000. Alla stessa data è altresì prorogato il termine di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modificazioni.

3. Restano escluse dai compiti del Comitato tecnico amministrativo di cui al precedente comma 1, quelli relativi agli interventi ricadenti nelle aree della regione Campania di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede per il periodo necessario e comunque entro il termine dello stato di emergenza, al completamento degli interventi di recupero funzionali e alla gestione del centro di accoglienza realizzato nell'ex base Nato di Comiso di cui all'ordinanza n. 2981/1999, avvalendosi delle procedure e deroghe ivi previste.

2. Il termine di cui all'art. 5 dell'ordinanza numero 2968/1999 e successive modificazioni è prorogato al 30 settembre 1999, limitato al personale utilizzato in Albania e a Comiso negli interventi coordinati dai Dipartimento della protezione civile.

3. Per gli interventi connessi alla Missione Arcobaleno, sia in area balcanica che in territorio nazionale, coordinati dal Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad effettuare i rimborsi alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute, nonché quelli relativi alle giornate lavorative ai datori di lavoro ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994.

Art. 13.

1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2500/1997 dopo le parole «dalla legge 2 giugno 1995, n. 216» sono aggiunte le seguenti «e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415».

Art. 14.

1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A6537

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 1999.

Modificazioni agli allegati *A* e *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato *B* al regolamento sopra citato;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme sopraindicate;

Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato;

Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato *B* al regolamento sopra citato;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Parte prima

MODIFICHE ALL'ALLEGATO *A* AL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.

Art. 1.

Modifiche alla prima categoria, gruppo C *dell'allegato* A *al regolamento T.U.L.P.S.*

La prima categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento T.U.L.P.S. è così modificata:

1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;

2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;

3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;

4) proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;

5) bombe a mano cariche;

6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;

7) proietti a caricamento speciale.

Art. 2.

Modifiche alla seconda categoria, gruppo A *dell'allegato* A *al regolamento T.U.L.P.S.*

La categoria seconda dell'allegato *A* al regolamento T.U.L.P.S. è così modificata:

(omissis);

17) micce a combustione rapida;

18) micce detonanti;

(omissis);

Art. 3.

Modifiche alla quinta categoria, gruppo A *dell'allegato* A *al regolamento T.U.L.P.S.*

La categoria quinta, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento T.U.L.P.S. è così modificata:

1) bossoli innescati per cartucce da caccia ad involucro rigido;

2) bossoli metallici innescati per artiglieria;

3) cartucce da salve cariche per fucili e pistole;

4) cartucce cariche per armi corte, fucili e mitragliatrici;

5) spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;

6) spolette a doppio effetto per artiglieria.

Art. 4.

Quanto non espressamente modificato nell'allegato *A* con il presente decreto rimane invariato.

Parte seconda

MODIFICHE AL CAPITOLO VI DELL'ALLEGATO *B* AL REG. T.U.L.P.S. (ESERCIZI DI MINUTA VENDITA)

Art. 1.

Generalità

1.1. Negli esercizi di minuta vendita di esplosivi si possono tenere e vendere:

polveri della prima categoria;

cartucce per armi comuni della quinta categoria gruppo *A;*

manufatti della quarta categoria e quinta categoria gruppo *C.*

Non possono tenersi né vendersi:

prodotti esplodenti comunque destinati all'impiego bellico;

manufatti che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.

1.2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti esplodenti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo *C* devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

1.3. Le indicazioni sulla massa fornite al successivo art. 3 si riferiscono al quantitativo netto dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplodenti, incendivi, coloranti ed illuminanti); il quantitativo netto di prodotti attivi deve essere indicato sul singolo manufatto e/o sulla confezione in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento.

La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

1.4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a kg 200 di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il cap. IV del presente allegato.

1.5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

Art. 2.

Prescrizioni sui locali

2.1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.

Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare M.I. n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.

Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, esemplari di manufatti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo *C* inerti (privi di prodotti attivi). Le operazioni di inertizzazione devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione di detti manufatti.

2.2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di prima categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo *C* e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera *b)*.

Le polveri di prima categoria e le cartucce di quinta categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo *C*. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973. È comunque vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo *C*.

I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

I prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del locale (o dei locali) è ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, che devono essere collocati in modo da impedire il facile accesso da parte del pubblico stesso.

Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della prima, quarta e quinta categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.

Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione degli esplosivi e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

2.3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non murarie di resistenza equivalente.

I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.

I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe «1» di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.

Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo *C* deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991).

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.

La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in cui sono custoditi prodotti esplodenti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo *C* dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.

Art. 3.

Contenuto della licenza

Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti elencati da *a)* a *d)* come di seguito specificato:

a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla prima categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di prima categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al seguente punto *b)*.

In caso di rinuncia totale:

alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 1.2;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto *b);*

ai 25 kg di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:

75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto *b);*

in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo *C,* incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti *c)* e *d)* di 10 kg netti per la quarta categoria e di 20 kg netti per la quinta categoria gruppo *C.* Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto *d)* (giocattoli pirici blisterati).

b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della prima categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di prima categoria è considerato pari a:

300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure

560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure

4.000 cartucce per arma corta, oppure

12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure

25.000 cartucce per armi Flobert, oppure

12.000 cartucce da salve.

È consentito tenere e vendere proiettili, capsule e bossoli (anche innescati) per cartucce per armi comuni in numero illimitato;

c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della quarta categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della quarta categoria può essere sostituito con 4 (quattro) chilogrammi netti di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto *b);* in alternativa ogni chilogrammo della quarta categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti della quinta categoria gruppo *C.*

In caso di rinuncia totale i manufatti della quarta categoria possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto *b);* in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della quarta categoria con 50 kg netti della quinta categoria gruppo *C.* Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto *d)* (giocattoli pirici blisterati);

d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della quinta categoria gruppo *C.* Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della quinta categoria gruppo *C* può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto *b).*

In caso di rinuncia totale i manufatti della quinta categoria gruppo *C* possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto *b).*

Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della quinta categoria gruppo C con manufatti della quarta categoria.

I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della quinta categoria gruppo *C* potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione «blister», purché i «blister» medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.

In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di prima categoria.

Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente paragrafo e fermi restando i quantitativi massimi autorizzati in peso o in numero.

Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.

Art. 4.

Caricamento cartucce

4.1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.

Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.

Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.

Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.

La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.

4.2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.

La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.

Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.

L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.

Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 2.3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

Art. 5.

Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato

È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.

La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e la quantità massima di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:

a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;

b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.

I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati.

Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto è ammesso che siano venduti sfusi i manufatti già riconosciuti e classificati.

Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la determinazione della massa dei prodotti attivi per i manufatti pirotecnici già riconosciuti e classificati, ma privi di tale indicazione, si determinerà moltiplicando per 0,8 il peso lordo (imballaggio escluso) dei manufatti di quarta categoria, e per 0,5 (imballaggio escluso) il peso lordo dei manufatti della quinta categoria gruppo *C*.

Roma, 21 luglio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A6552

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. 2035 del 21 giugno 1999, con la quale l'ufficio del registro di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento nella giornata del 28 giugno 1999 per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza nel giorno 28 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 21 luglio 1999

p. *Il direttore:* TIMPANO

99A6538

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 luglio 1999.

Riammissione in commercio della specialità medicinale «Placentex».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 805/S.M.V./D3 del 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali tra le quali «Placentex» della ditta Mastelli S.r.l.;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1998, concernente «Divieto di utilizzo di derivati da placenta di origine umana per la produzione di medicinali ad uso umano»;

Visto il provvedimento n. 359 del 15 luglio 1999 con il quale questa amministrazione ha autorizzato alla ditta «Mastelli S.r.l.», per la suddetta specialità medicinale, la modifica della fonte biologica utilizzata per ottenere il polidesossiribonucleotide (PDRN) sostituendo alla placenta umana lo sperma di trota;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto in conformità alla modifica autorizzata con il sopracitato provvedimento;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il D.D. n. 805/S.M.V./D3 del 6 aprile 1998 limitatamente alla specialità medicinale «Placentex» - ditta Mastelli S.r.l., in tutte le confezioni autorizzate, subordinando la riammissione in commercio della suddetta specialità medicinale alla modifica autorizzata con il provvedimento sopracitato.

Il presente decreto è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A6553

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 maggio 1999.

Ridefinizione dei compiti e ampliamento della composizione dell'Osservatorio permanente per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, nonché per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quale all'art. 5 prevede, previo parere delle commissioni parlamentari, l'istituzione di un Osservatorio permanente per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, nonché per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 febbraio 1996, relativo alla istituzione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, comma 88, prevede disposizioni per il funzionamento e il finanziamento dell'Osservatorio;

Considerato che successive norme legislative, regolamenti e decreti hanno attribuito all'Osservatorio stesso

ulteriori compiti rispetto a quelli indicati dall'art. 2 del predetto decreto e che pertanto appare opportuno ridefinire i compiti dell'Osservatorio ed ampliarne la composizione, anche con riferimento alla puntualizzazione della più generale attività di valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e formazione;

Ritenuta pertanto la necessità di adottare un nuovo provvedimento in sostituzione del predetto decreto 22 febbraio 1996;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art 1.

1. All'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, già istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite le finalità di:

a) valutare i risultati relativi alla produttività, all'efficienza, all'efficacia ed alla qualità delle attività di ricerca e di formazione;

b) verificare i programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) predispone studi e documentazioni per la formulazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a),* della legge 9 maggio 1989, n. 168, del rapporto triennale sull'attuazione del diritto agli studi universitari, previsto dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle università, nonché la documentazione e le proposte tecniche utili alla definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

b) nell'ambito della valutazione generale del sistema universitario:

1) presenta una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario elaborata sulla base delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione di ciascuna università e tenuto conto degli elementi raccolti dall'Osservatorio;

2) fornisce al Ministro valutazioni sulle università, su singole strutture didattiche e sul sistema universitario con particolare riferimento alla gestione amministrativa, alla didattica, alla ricerca e agli interventi per il diritto allo studio, anche sulla base di relazioni predisposte dai nuclei di valutazione delle università;

3) promuove e diffonde la cultura della valutazione e dell'autovalutazione;

4) fornisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il supporto necessario per l'attività di monitoraggio;

c) nell'ambito della programmazione del sistema universitario:

1) predispone le relazioni tecniche sulle proposte presentate nell'ambito del procedimento di programmazione;

2) predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione;

3) predispone alla fine di ogni triennio un rapporto sui risultati della programmazione;

d) nell'ambito del procedimento di istituzione e di autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale di nuove università statali e non statali:

1) predispone i criteri e la metodologia per verificare l'effettiva disponibilità delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di personale docente e tecnico-amministrativo delle iniziative proposte;

2) predispone la relazione tecnica per ciascuna proposta;

e) nell'ambito del procedimento di decongestionamento e di separazione organica degli atenei, effettua la valutazione tecnica dei progetti di decongestionamento presentati dagli atenei;

f) nell'ambito della regolamentazione degli accessi ai corsi di studio universitari:

1) esprime parere sui decreti ministeriali che determinano i criteri di riferimento per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università;

2) predispone un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.

Art. 3.

1. Oltre agli specifici adempimenti previsti dall'art. 2, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può richiedere all'Osservatorio di svolgere valutazioni di specifiche attività o iniziative riguardanti il sistema universitario o singoli atenei, definendone di volta in volta gli obiettivi e i compiti.

2. L'attività dell'Osservatorio è definita da un programma annuale predisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno e approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'Osservatorio presenta annualmente al Ministro ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attività svolta.

Art. 4.

1. Le università e gli istituti universitari, collaborano con l'Osservatorio per lo svolgimento delle attività previste nel presente decreto fornendo tutti i dati e le informazioni autonomamente richiesti dall'Osservatorio medesimo.

Art. 5.

1. Le valutazioni e le verifiche di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate sulla base di procedure e di standard quantitativi e qualitativi definiti dall'Osservatorio, che può acquisire al riguardo pareri e proposte della Conferenza permanente dei rettori e del Consiglio universitario nazionale.

2. Per rendere l'attività di cui al comma 1 funzionale alle esigenze di migliore conoscenza del sistema universitario, le procedure e gli standard verranno definiti con periodicità pluriennale, di regola triennale, con il medesimo iter.

Art. 6.

1. L'Osservatorio è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, due dei quali su una rosa di cinque nomi designata dal Consiglio universitario nazionale, scelti, anche in ambito non accademico, tra studiosi di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione di sistemi formativi o della ricerca. Il predetto decreto individua anche il presidente dell'Osservatorio.

2. I componenti dell'Osservatorio non possono ricoprire l'incarico di rettore di università o di direttore di istituti universitari o membro del Consiglio universitario nazionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Ai componenti dell'Osservatorio è attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza per ogni seduta da determinare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge del 22 dicembre 1996, n. 662.

Art. 7.

1. L'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto necessario, composta da personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e da esperti nominati ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'Osservatorio e per motivate esigenze derivanti dalle attività del medesimo, alle quali l'Osservatorio non provvede direttamente o con le proprie strutture, può:

a) costituire appositi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) affidare ad enti e società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 173

99A6508

DECRETO 20 luglio 1999.

Determinazione per l'anno accademico 1999-2000 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma di laurea afferenti alle facoltà di medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva comunitaria del 18 dicembre 1978, n. 1026, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico veterinario e componente misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

Vista la direttiva comunitaria del 18 dicembre 1978, n. 1027, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative per le attività di medico veterinario;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 1998, n. 383;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *a)* e comma 4;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 179 e in corso di pubblicazione, con il quale sono apportate modifiche al su citato decreto ministeriale n. 245/1997 e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Preso atto delle potenzialità formative deliberate dalle singole università con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, nonché alle procedure e parametri standards definiti con decreto ministeriale 23 aprile 1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1999/2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina veterinaria, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Ritenuto, altresì, in attesa dell'entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalità di ammissione degli studenti, al fine di mettere in grado le università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avvio delle iscrizioni per il uovo anno accademico ai corsi che comportano prove selettive di accesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina veterinaria è determinata per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie nel modo seguente:

170 per i corsi di diploma universitario;

1518 per i corsi di laurea.

2. La ripartizione dei posti tra le singole università è determinata nella tabella allegata, che confluisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. La ammissione degli studenti ai corsi di diploma avviene attraverso una procedura concorsuale definita e organizzata dalle singole università che garantiscono condizioni di pubblicità e trasparenza.

2. La ammissione degli studenti al corso di laurea avviene attraverso una procedura concorsuale effettuata mediante una prova scritta di accesso svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di quesiti, definiti dal Ministero, a cui rispondere scegliendo la risposta esatta tra le cinque indicate.

Art. 3.

1. Per l'ammissione al corso di laurea, una apposita commissione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato negli esami di maturità: 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso.

La formula va adattata al nuovo sistema di punteggio previsto per gli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999 e fissato in 60/100.

Voto della prova:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate.

Distinzione degli *ex aequo*: si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria

Art. 4.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti ai corsi di diploma e al corso di laurea in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 5.

1. Al fine della predisposizione dei bandi di concorso, la determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha effetto immediato.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 e seguenti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Posti definiti a.a. 1999/ 2000

UNIVERSITA'	C.d.L. Medicina Veterinaria		D.U. Produzioni animali (orientamento maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti)		D.U. Produzioni animali (orientamento operatore zootecnico)		D.U Produzioni animali (orientamento acquacoltura e maricoltura)		D.U. Produzioni animali (orientamento gestione e protezione della fauna)		D.U. Produzioni animali (orientamento assistenza tecnica e divulgazione in zootecnia)	
	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art. 39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5 del D.L.vo 25.07.98, n.286	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art. 39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5 del D.L.vo 25.07.98, n.286	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art. 39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5 del D.L.vo 25.07.98, n.286	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art. 39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5 del D.L.vo 25.07.98, n.286	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art. 39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5 del D.L.vo 25.07.98, n.286	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art. 39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5 del D.L.vo 25.07.98, n.286
BARI (per il D.U. sede di Taranto)	135	5	18	2								
BOLOGNA	150	10			40	5	40	5				
CAMERINO	60	6					25	3				
MESSINA	100	0										
MILANO STATALE	190	5									fibero	5
NAPOLI FED. II	130	5										
PADOVA	68	2										
PARMA	115	5										
PERUGIA	110	12										
PISA	85	10										
SASSARI	80	10							15			
TERAMO	90	5										
TORINO	120	10							15	2		
TOTALE	1433	85	18	2	40	5	65	8	30	2		5

99A6539

DECRETO 20 luglio 1999.

Determinazione per l'anno accademico 1999-2000 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di diploma afferenti alle facoltà di architettura.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva CEE n. 384 del 10 giugno 1985 concernente «il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 1998, n. 383;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *b)* e comma 4;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 179 e in corso di pubblicazione, con il quale sono apportate modifiche al succitato decreto ministeriale n. 245/1997 e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Preso atto delle potenzialità formative deliberate dalle singole università con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, nonché alle procedure e parametri standards definiti con decreto ministeriale 23 aprile 1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1999/2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi fra le università;

Ritenuto, altresì, in attesa dell'entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalità di ammissione, al fine di mettere in grado le università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avvio delle iscrizioni, per il nuovo anno accademico, ai corsi che comportano prove selettive di accesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle facoltà di architettura è determinata per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie nel modo seguente:

1.029 per i corsi di diploma;

7.160 per il corso di laurea in architettura;

740 per il corso di laurea in disegno industriale;

525 per il corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

243 per il corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

2. La ripartizione dei posti fra le singole università è determinata nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. I criteri di ammissione per l'anno accademico 1999/2000 sono basati sul voto di diploma e su una prova scritta di accesso, consistente in una serie di quesiti a cui rispondere scegliendo la risposta esatta tra le cinque indicate.

2. Per la prova di accesso i quesiti sono suddivisi in quattro aree: comprensione verbale; logica; conoscenze scientifiche e tecniche; rappresentazione.

Art. 3.

1. Nella valutazione complessiva per la graduatoria finale la votazione di diploma dà luogo ad un punteggio compreso tra 30 e 50, mentre la prova permette di raggiungere un punteggio compreso tra 0 e 50. Ne consegue che il punteggio finale viene espresso in una scala compresa tra 30 e 100.

Art. 4.

1. Il punteggio globale della prova viene calcolato nel moso seguente.

Le quattro aree di cui all'art. 2 hanno uguale peso indipendentemente dal numero dei quesiti in ciascuna di esse adottato. Ciascuna di esse dà quindi luogo ad un punteggio parziale compreso tra 0 e 12,5.

Il punteggio parziale di ciascuna area viene calcolato assegnando:

alla risposta esatta di ciascun quesito un prefissato valore, dipendente dal tipo di quesito;

alla risposta errata un valore negativo pari a un quarto del prefissato valore della risposta esatta;

alla risposta omessa un valore nullo.

Qualora il punteggio di area risulti negativo, nel calcolo del punteggio globale ad esso si sostituisce il punteggio di zero.

Art. 5.

1. La prova è rigorosamente anonima. I candidati sono individuati esclusivamente con codice numerico fino ad avvenuta definizione della graduatoria finale.

2. In caso di parità di punteggio finale, la graduatoria tiene conto, nell'ordine dei risultati ottenuti nelle aree di comprensione verbale, rappresentazione, logica, conoscenze scientifiche e tecniche.

Art. 6.

1. Al fine della predisposizione del bandi di concorso, la determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha effetto immediato.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 e seguenti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 luglio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Posti definiti a.a. 1999/ 2000

UNIVERSITA'	C.d.L. Architettura		C.d.L. Plan.Territ. Urban.e Amb.		C.d.L. Storia e Cons. Beni Arch.e Amb.		C.d.L. Disegno Industriale		D.U. Edilizia		D.U. Disegno Industriale		D.U. Sistema Infor. Territ.		D.U.Tecnica Arte Stampa	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BARI POL.	142	8														
CAMERINO (Ascoli Piceno)	100	5														
CATANIA (Siracusa)	100	5														
CHIETI (Pescara)	250	10														
FERRARA	150	5														
FIRENZE	750	50														
GENOVA	300	5							0		100	3				
MILANO POL. "Bovisa"	500	15														
MILANO POL. "Leonardo" + sede di Mantova	850	35	250	10			650	10	120	15						
NAPOLI FED. II	490	10							58	2						
NAPOLI SECONDA UNIV.	230	5					80				80	2				
PALERMO	300	0	50													
PARMA	150															
REGGIO CALABRIA	300	15	libero	5	libero	5										
ROMA "La Sapienza"	720	36							100		55		25			
ROMA III UNIV.	200	10														
TORINO POL. + sede di Mondovì	630	24			120	8			80	2	120	2	40	2	40	2
TRIESTE	120	10														
VENEZIA IST.UNIV.di ARCHITETTURA	600	30	200	10	100	10			60	3	60	3	50	5		
TOTALE	6882	278	500	25	220	23	730	10	418	22	415	10	115	7	40	2

99A6540

DECRETO 21 luglio 1999.

Determinazione per l'anno accademico 1999-2000 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva CEE del consiglio del 5 aprile 1993, n. 16 «intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 1998, n. 383;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *b)* e comma 4;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 179 e in corso di pubblicazione, con il quale sono apportate modifiche al su citato decreto ministeriale n. 245/1997 e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Preso atto delle potenzialità formative deliberate dalle singole università con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, nonché alle procedure e parametri standards definiti con decreto ministeriale 23 aprile 1999;

Sentito il Ministero della sanità;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1999/2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Ritenuto, altresì, in attesa dell'entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalità dl ammissione al corso di laurea predetto, al fine di mettere in grado le università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avviso delle iscrizioni, per il nuovo anno accademico, ai corsi che comportano prove selettive di accesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è fissato in 6.932 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 424 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova scritta di accesso svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di quesiti, definiti dal Ministero, a cui rispondere scegliendo la risposta esatta tra le cinque indicate.

Art. 3.

1. Una apposita commissione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato agli esami di maturità: 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso.

La formula va adattata al nuovo sistema di punteggio previsto per gli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 e fissato in 60/100.

Voto della prova:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate.

Distinzione degli *ex aequo*: si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 5.

1. Al fine della predisposizione del bandi di concorso, la determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha effetto immediato.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 e seguenti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITA'	Posti definiti a.a. 1999/ 2000	
	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art.39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5, del D.L.vo 25.07.98 n. 286
ANCONA	100	5
BARI (compresa sede di Foggia)	386	14
BOLOGNA	270	40
BRESCIA	180	10
CAGLIARI	170	0
CATANIA	240	10
CATANZARO "Magna Grecia"	80	10
CHIETI - G. D'Annunzio	180	10
FERRARA	140	10
FIRENZE	200	20
GENOVA	200	10
L'AQUILA	110	10
MESSINA	200	20
MILANO Statale	300	10
MILANO Bicocca	90	5
MILANO "Vita Salute S. Raffaele"	70	2
MILANO Cattolica "S.Cuore" sede di Roma	213	7
MODENA e REGGIO EMILIA	144	10
NAPOLI - FEDERICO II	225	25
NAPOLI II Università (compresa sede di Caserta	300	0
PADOVA	239	18
PALERMO (compresa sede di Caltanissetta)	283	12
PARMA	200	20
PAVIA	200	15
PERUGIA (compresa sede di Terni)	186	14
PISA	196	5
ROMA "La Sapienza"	612	30
ROMA "Tor Vergata"	150	10
ROMA Campus Biomedico	55	3
SASSARI	100	10
SIENA	113	6
TORINO (compresa sede Polo S.Luigi)	300	25
TRIESTE	100	5
UDINE	80	3
VARESE "Insubria"	130	10
VERCELLI "A. Avogadro"	75	5
VERONA	115	5
Totale	6932	424

99A6541

DECRETO 21 luglio 1999.

Determinazione per l'anno accademico 1999-2000 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria che richiede l'espletamento di un tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva della Comunità europea n. 686 del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

Vista la direttiva della Comunità europea n. 687 del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 1998, n. 383;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *b)* e comma 4;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 179 e in corso di pubblicazione, con il quale sono apportate modifiche al su citato decreto ministeriale n. 245/1997 e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Preso atto delle potenzialità formative deliberate dalle singole università con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, nonché alle procedure e parametri standards definiti con decreto ministeriale 23 aprile 1999;

Sentito il Ministero della sanità;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1999/2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Ritenuto, altresì, in attesa dell'entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalità di ammissione al corso di laurea predetto, al fine di mettere in grado le università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avviso delle iscrizioni, per il nuovo anno accademico, ai corsi che comportano prove selettive di accesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è fissato in 756 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 17 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova scritta di accesso svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di quesiti, definiti dal Minsitero, a cui rispondere scegliendo la risposta esatta tra le cinque indicate.

Art. 3.

1. Una apposita commissione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato agli esami di maturità: 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso.

La formula va adattata al nuovo sistema di punteggio previsto per gli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 e fissato in 60/100.

Voto della prova:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate.

Distinzione degli *ex aequo*: si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 5.

1. Al fine della predisposizione del bandi di concorso, la determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha effetto immediato.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 e seguenti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

UNIVERSITA'	Posti definiti a.a. 1999/ 2000	
	Comunitari ed extracomunitari di cui al D.L.vo 25.07.98 n. 286, art.39, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5, del D.L.vo 25.07.98 n. 286
ANCONA	18	0
BARI	44	1
BOLOGNA	29	2
BRESCIA	20	0
CAGLIARI	14	0
CATANIA	20	0
CHIETI	50	0
FERRARA	14	0
FIRENZE	30	3
GENOVA	30	0
L'AQUILA	30	0
MESSINA	26	0
MILANO	80	0
MILANO Univ. Cattolica "S.Cuore"	25	0
MODENA e REGGIO EMILIA	15	0
NAPOLI FEDERICO II	12	5
NAPOLI II Università	24	0
PADOVA	30	0
PALERMO	9	0
PARMA	18	2
PAVIA	20	2
PERUGIA	25	0
PISA	20	1
ROMA "La Sapienza"	0	0
ROMA "Tor Vergata"	30	0
SASSARI	10	0
SIENA	33	1
TORINO	40	0
TRIESTE	16	0
VERONA	24	0
Totale	756	17

99A6542

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Aletheia - Servizi integrati - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Camst Lazio Cooperativa alberghi mense spettacolo turismo - Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata»), in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il supplemento ispettivo del 1° dicembre 1997, eseguito dalla Direzione generale della cooperazione - Divisione V, nei confronti della società cooperativa mista «Aletheia - Servizi integrati - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Aletheia - Servizi integrati - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Camst Lazio - Cooperativa alberghi mense spettacolo turismo - Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Roma, costituita in data 3 febbraio 1983, con atto a rogito del notaio dott. Gilberto Colalelli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 19 febbraio 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giancarlo Manfredi, con studio in Roma in viale Angelico, 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6479

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della «Società cooperativa a responsabilità limitata tra i produttori per molitura cereali in Borore», in Borore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 febbraio 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro nei confronti della società cooperativa «Produttori e molitura cereali», con sede in Borore (Nuoro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa a responsabilità limitata tra i produttori per molitura cereali in Borore», con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 27 febbraio 1948 con atto a rogito del notaio dott. Cesare Piras di Macomer, omologato dal tribunale di Oristano con decreto del 19 agosto 1948, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Caterina Cicalò, con studio in Nuoro, via Istria, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6478

DECRETO 8 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di solidarietà «C.S.I. Cooperativa sociale a r.l.», in Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, datato 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di solidarietà «C.S.I. - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Pisa, via Cisanello, 4, costituita per rogito dott. Paolo Siciliani, repertorio n. 372110 in data 24 novembre 1994, registro società n. 17948, tribunale di Pisa, posizione n. 1408/269889.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 8 luglio 1999

Il direttore: ANTONUCCI

99A6480

DECRETO 13 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «OIKOS a responsabilità limitata», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 31 marzo 1999 con la quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia OIKOS a responsabilità limitata, con sede in Pisa;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «OIKOS a responsabilità limitata», con sede in Pisa, costituita in data 9 ottobre 1980 con atto a rogito del notaio dott. Caccetta omologato dal tribunale di Pisa con decreto 25 ottobre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Lando Franchi, nato a Pontedera (Pisa) il 24 aprile 1954 con studio in Pisa - Lungarno Galileo Galilei n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 luglio 1999

p. *Il Ministro*: CARON

99A6543

DECRETO 13 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale La Mimosa S.r.l.», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 9 ottobre 1998 da cui si evince che la società coopertiva «Cooperativa sociale La Mimosa S.r.l.», con sede in Massa, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale La Mimosa S.r.l.», con sede in Massa, costituita in data 17 gennaio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Ricci, omologato dal tribunale di Massa con decreto 28 gennaio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Fabio Bascherini nato a Pietrasanta (Lucca) il 7 marzo 1962 e residente a Montignoso (Massa Carrara) con studio in Massa, via Marina Vecchia n. 188, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 luglio 1999

p. *Il Ministro*: CARON

99A6544

DECRETO 26 luglio 1999.

Modificazione di intestazione della mobilità lunga da Cyanamid Italia S.p.a. alla società Wyeth Lederle.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle 3.500 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società Cyanamid Italia S.p.a. n. 7 posti di mobilità lunga;

Vista la domanda presentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a. relativa alla richiesta di modifica della intestazione del piano di mobilità lunga, a causa della fusione per incorporazione di Cyanamid Italia S.p.a., Fingeld S.p.a., Irbi S.p.a. e Wyeth S.p.a., con conseguente modifica della ragione sociale in Wyeth Lederle S.p.a.;

Visto il certificato notarile comprovante l'atto di fusione per incorporazione e la conseguente modifica della ragione sociale di cui al capoverso precedente;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Wyeth Lederle S.p.a. n. 7 posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 25 marzo 1998 alla società Cyanamid Italia S.p.a.

Decreta:

Alla società Wyeth Lederle S.p.a. è intestato il numero di 7 unità di mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 25 marzo 1998 alla società Cyanamid Italia S.p.a.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore generale: CARLÀ

99A6509

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1999.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Elicaffaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1997 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Elicaffaro, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dottor Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1997 con il quale è stato approvato il programma operativo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/1979;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1999 con la quale il commissario straordinario richiede l'autorizzazione alla proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno a decorrere dalla data del 29 maggio 1999;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale disciplina le modalità per la proroga dell'esercizio d'impresa;

Ravvisata l'opportunità di disporre la proroga suddetta in vista della cessione del ramo d'azienda;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80/1998;

Decreta:

Articolo unico

Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Elicaffaro citata nelle premesse, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a decorrere dalla data del 29 maggio 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A6484

DECRETO 23 luglio 1999.

Assoggettamento della S.r.l. F.C.G., in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 3 giugno 1999 con la quale il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. F.C.G. in liquidazione, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. F.C.G. in liquidazione, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Considerato che non sussistono i requisiti perché sia autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. F.C.G. in liquidazione, con sede in Bologna, Via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dott. Guidalberto Guidi nato a Modena il 5 agosto 1941.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.r.l. Filippo Fochi Energia di cui in premessa, è preposta alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. F.C.G. in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A6485

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071. Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n 28. Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168. Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 concernente l'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in servizio sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994. Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994. Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale 8 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997 con il quale è stata istituita, presso questa Università, la facoltà di scienze politiche, gemmata dalla facoltà di economia, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge n. 245/1990;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1998-2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la richiesta di istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario, tra cui il diploma universitario in servizio sociale, formulata dagli organi accademici di questa Università, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la relazione del nucleo di valutazione interno del 18 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nell'adunanza del 19 giugno 1998;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto il decreto rettorale 11 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1999, riguardante l'ordinamento didattico della facoltà di economia;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dagli organi accademici di questa Università;

Considerata la necessità di procedere;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* dello statuto d'autonomia dell'Università degli studi della Calabria è inserito il corso di diploma universitario in servizio sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 29 giugno 1999

p. *Il rettore:* TREBISACCE

99A6448

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1999), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 256** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, esclusivamente i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di valutazione comparativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 210/1998 reca: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A6554

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1999), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 257** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Differimento del termine dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi

1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:

a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999;

b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del primo periodo del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 del D.P.C.M. 1° aprile 1999:

«1. Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998, sono presentate dal 1° maggio al 31 luglio 1999. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso anno. A tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, i cui termini di presentazione scadono entro il 19 luglio 1999, sono presentate entro il 20 luglio dello stesso anno. Entro la stessa data sono effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni. A tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

— I decreti ministeriali 30 marzo 1999 recano rispettivamente: «Individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore» e «Approvazione in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del T.U.I.R.:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata).* — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A6555

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli Emendamenti all'Annesso della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, risoluzione n. 1 della Conferenza dei Governi contraenti la Convenzione internazionale adottata a Londra il 27 novembre 1997

Se quanto previsto dall'articolo VIII (b), VII (2) della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (la cui ratifica fu autorizzata con legge 23 maggio 1980 n. 313, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980), si comunica l'entrata in vigore per l'Italia dal 1° luglio 1999 degli Emendamenti all'Annesso della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo degli Atti sunnominati:

RESOLUTION 1 OF THE CONFERENCE OF CONTRACTING GOVERNMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 ADOPTED ON 27 NOVEMBER 1997

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

THE CONFERENCE,

RECALLING article VIII(c) of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (hereinafter referred to as "the Convention"), concerning the procedure for amending the Convention by a Conference of Contracting Governments,

NOTING resolutions A.713(17) and A.797(19) adopted by the Assembly of the International Maritime Organization (IMO), concerning the safety of ships carrying solid bulk cargoes,

BEING DEEPLY CONCERNED at the continued loss of ships carrying bulk cargoes, sometimes without a trace, and the heavy loss of life incurred,

RECOGNIZING the urgent need to further improve the safety standards of ships carrying solid bulk cargoes, in all aspects of their design, equipment and operation to avoid recurrence of such casualties,

HAVING CONSIDERED amendments to the Annex to the Convention proposed and circulated to all Members of IMO and all Contracting Governments to the Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article VIII(c)(ii) of the Convention, amendments to the Annex to the Convention the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 1999, unless, prior to that date, more than one third of Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified the Secretary-General of IMO of their objections to the amendments;

3. INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 July 1999 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

The following new chapter XII is added after existing chapter XI:

"CHAPTER XII - ADDITIONAL SAFETY MEASURES FOR BULK CARRIERS

Regulation 1

Definitions

For the purpose of this chapter:

1 "Bulk carrier" means a bulk carrier as defined in regulation IX/1.6.

2 "Bulk carrier of single side skin construction" means a bulk carrier in which a cargo hold is bounded by the side shell.

3 "Length" of a bulk carrier means the length as defined in the International Convention on Load Lines in force.

4 "Solid bulk cargo" means any material, other than liquid or gas, consisting of a combination of particles, granules or any larger pieces of material, generally uniform in composition, which is loaded directly into the cargo spaces of a ship without any intermediate form of containment.

5 "Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards" means "Standards for the evaluation of scantlings of the transverse watertight vertically corrugated bulkhead between the two foremost cargo holds and for the evaluation of allowable hold loading of the foremost cargo hold" adopted by resolution 4 of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 on 27 November 1997, as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to the annex other than chapter I.

6 The term "ships constructed" has the same meaning as defined in regulation II-1/1.1.3.1.

Regulation 2

Application

Bulk carriers shall comply with the requirements of this chapter in addition to the applicable requirements of other chapters.

Regulation 3

Implementation schedule

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

Bulk carriers to which regulations 4 or 6 apply shall comply with the provisions of such regulations according to the following schedule, with reference to the enhanced programme of inspections required by regulation XI/2:

.1 bulk carriers which are 20 years of age and over on 1 July 1999, by the date of the first intermediate survey or the first periodical survey after 1 July 1999, whichever comes first;

.2 bulk carriers which are 15 years of age and over but less than 20 years of age on 1 July 1999, by the date of the first periodical survey after 1 July 1999, but not later than 1 July 2002; and

.3 bulk carriers which are less than 15 years of age on 1 July 1999, by the date of the first periodical survey after the date on which the ship reaches 15 years of age, but not later than the date on which the ship reaches 17 years of age.

Regulation 4

Damage stability requirements applicable to bulk carriers

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, designed to carry solid bulk cargoes having a density of 1000 kg/m^3 and above, constructed on or after 1 July 1999 shall, when loaded to the summer load line, be able to withstand flooding of any one cargo hold in all loading conditions and remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium, as specified in paragraph 3.

2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, carrying solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m^3 and above, constructed before 1 July 1999 shall, when loaded to the summer load line, be able to withstand flooding of the foremost cargo hold in all loading conditions and remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium, as specified in paragraph 3. This requirement shall be complied with in accordance with the implementation schedule specified in regulation 3.

3 Subject to the provisions of paragraph 6, the condition of equilibrium after flooding shall satisfy the condition of equilibrium laid down in the annex to resolution A.320(IX) - Regulation equivalent to regulation 27 of the International Convention on Load Lines, 1966, as amended by resolution A.514(13). The assumed flooding need only take into account flooding of the cargo hold space. The permeability of a loaded hold shall be assumed as 0.9 and the permeability of an empty hold shall be assumed as 0.95, unless a permeability relevant to a particular cargo is assumed for the volume of a flooded hold occupied by cargo and a permeability of 0.95 is assumed for the remaining empty volume of the hold.

4 Bulk carriers constructed before 1 July 1999 which have been assigned a reduced freeboard in compliance with regulation 27(7) of the International Convention on Load Lines, 1966, as adopted on 5 April 1966, may be considered as complying with paragraph 2.

5 Bulk carriers which have been assigned a reduced freeboard in compliance with the provisions of paragraph (8) of the regulation equivalent to regulation 27 of the International Convention on Load Lines, 1966, adopted by resolution A.320(IX), as amended by resolution A.514(13), may be considered as complying with paragraphs 1 or 2, as appropriate.

6 On bulk carriers which have been assigned reduced freeboard in compliance with the provisions of regulation 27(8) set out in Annex B of the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, the condition of equilibrium after flooding shall satisfy the relevant provisions of that Protocol.

Regulation 5

Structural strength of bulk carriers

(This regulation applies to bulk carriers constructed on or after 1 July 1999)

Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, designed to carry solid bulk cargoes having a density of 1000 kg/m^3 and above, shall have sufficient strength to withstand flooding of any one cargo hold in all loading and ballast conditions, taking also into account dynamic effects resulting from the presence of water in the hold, and taking into account the recommendations adopted by the Organization.

Regulation 6

Structural and other requirements for bulk carriers

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, carrying solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m^3 and above, shall comply with the requirements of this regulation in accordance with the implementation schedule specified in regulation 3.

2 The transverse watertight bulkhead between the two foremost cargo holds and the double bottom of the foremost cargo hold shall have sufficient strength to withstand flooding of the foremost cargo hold, taking also into account dynamic effects resulting from the presence of water in the hold, in compliance with the Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards. For the purpose of this regulation, the Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards shall be treated as mandatory.

3 In considering the need for, and the extent of, strengthening of the transverse watertight bulkhead or double bottom to meet the requirements of paragraph 2, the following restrictions may be taken into account:

.1 restrictions on the distribution of the total cargo weight between the cargo holds; and

.2 restrictions on the maximum deadweight.

4 For bulk carriers using either of, or both, the restrictions given in paragraphs 3.1 and 3.2 above for the purpose of fulfilling the requirements of paragraph 2, these restrictions shall be complied with whenever solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m^3 and above are carried.

Regulation 7

Survey of the cargo hold structure of bulk carriers

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, of 10 years of age and over, shall not carry solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m^3 and above unless they have satisfactorily undergone either:

.1 a periodical survey in accordance with the enhanced programme of inspections required by regulation XI/2; or

.2 a survey of all cargo holds to the same extent as required for periodical surveys in the enhanced survey programme of inspections required by regulation XI/2.

Regulation 8

Information on compliance with requirements for bulk carriers

1 The booklet required by regulation VI/7.2 shall be endorsed by the Administration, or on its behalf, to indicate that regulations 4, 5, 6 and 7, as appropriate, are complied with.

2 Any restrictions imposed on the carriage of solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m^3 and above in accordance with the requirements of regulation 6 shall be identified and recorded in the booklet referred to in paragraph 1.

3 Bulk carriers to which paragraph 2 applies shall be permanently marked on the side shell at amidships, port and starboard, with a solid equilateral triangle having sides of 500 mm and its apex 300 mm below the deck line, and painted a contrasting colour to that of the hull.

Regulation 9

Requirements for bulk carriers not being capable of complying with regulation 4.2 due to the design configuration of their cargo holds

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

For bulk carriers being within the application limits of regulation 4.2, which have been constructed with an insufficient number of transverse watertight bulkheads to satisfy that regulation, the Administration may allow relaxation from the application of regulations 4.2 and 6 on condition that they shall comply with the following requirements:

.1 for the foremost cargo hold, the inspections prescribed for the annual survey in the enhanced programme of inspections required by regulation XI/2 shall be replaced by the inspections prescribed therein for the intermediate survey of cargo holds;

.2 are provided with bilge well high water level alarms in all cargo holds, or in cargo conveyor tunnels, as appropriate, giving an audible and visual alarm on the navigation bridge, as approved by the Administration or an organization recognized by it in accordance with the provisions of regulation XI/1; and

.3 are provided with detailed information on specific cargo hold flooding scenarios. This information shall be accompanied by detailed instructions on evacuation preparedness under the provisions of Section 8 of the International Safety Management (ISM) Code and be used as the basis for crew training and drills.

Regulation 10

Solid bulk cargo density declaration

1 Prior to loading bulk cargo on a bulk carrier, the shipper shall declare the density of the cargo, in addition to providing the cargo information required by regulation VI/2.

2 For bulk carriers to which regulation 6 applies, unless such bulk carriers comply with all the relevant requirements of this chapter applicable to the carriage of solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m^3 and above, any cargo declared to have a density within the range 1250 kg/m^3 to 1780 kg/m^3 shall have its density verified by an accredited testing organization.

Regulation 11

Loading instrument

(This regulation applies to bulk carriers regardless of their date of construction)

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards shall be fitted with a loading instrument capable of providing information on hull girder shear forces and bending moments, taking into account the recommendation adopted by the Organization.

2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards constructed before 1 July 1999 shall comply with the requirements of paragraph 1 not later than the date of the first intermediate or periodical survey of the ship to be carried out after 1 July 1999.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE 1 DELLA CONFERENZA DEI GOVERNI CONTRAENTI LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, ADOTTATA IL 27 NOVEMBRE 1997.

ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ANNESSO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE.

La Conferenza,

Richiamando l'articolo VIII(c) della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (qui di seguito richiamata come «la Convenzione») relativa alla procedura di emendamento della Convenzione stessa da parte di una Conferenza dei Governi contraenti;

Notando le Risoluzioni A.434(XI), A.713(17) ed A.797(19) adottate dall'Assemblea dell'International Maritime Organization (IMO), relative alla sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi alla rinfusa;

Essendo profondamente preoccupata per le continue perdite, talvolta senza lasciare traccia, di navi che trasportano carichi alla rinfusa, e per le gravi perdite di vite umane subite;

Riconoscendo la necessità urgente di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi alla rinflisa, in tutti gli aspetti del loro progetto, delle loro dotazioni e del loro esercizio al fine di evitare il ripetersi di tali gravi incidenti;

Avendo considerato gli emendamenti all'Annesso alla Convenzione proposti e distribuiti a tutti i Membri dell'IMO e a tutti i Governi contraenti la Convenzione;

1. Adotta, in accordo con l'articolo VIII(c)(ii) della Convenzione, gli emendamenti all'Annesso alla Convenzione, il cui testo è riportato nell'Allegato alla presente risoluzione;

2. Stabilisce, in accordo con l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della Convenzione, che gli emendamenti si riterranno accettati il 1º gennaio 1999, a meno che, prima della data suddetta, più di un terzo dei Governi contraenti la Convenzione o i Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano complessivamente almeno il 50% del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale non abbiano notificato al segretario generale dell'IMO le loro obiezioni agli emendamenti stessi;

3. Invita i Governi contraenti a notare che, in accordo con l'articolo VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 1º luglio 1999 dopo la loro accettazione secondo il suddetto paragrafo 2.

ANNESSO

EMENDAMENTI ALL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, 1974.

Il seguente nuovo capitolo XII viene aggiunto dopo il capitolo XI già esistente:

«Capitolo XII- *Misure di sicurezza addizionali per le navi portarinfusa»*

Regola 1

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo:

1. «Nave portarinfusa» significa una nave portarinfusa come definita nella regola IX/1.6.

2. «Nave portarinfusa con struttura a fianco semplice» significa una nave portarinfusa in cui le stive del carico sono delimitate dal fasciame esterno del fianco.

3. «Lunghezza» di una nave portarinfusa significa la lunghezza come definita nella vigente Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico.

4. «Carico solido alla rinfusa» significa qualsiasi materiale, diverso da liquidi o gas, consistente in una combinazione di particelle, granuli o qualsiasi tipo di pezzi più grandi di materiale, in generale di composizione uniforme, che venga caricato direttamente negli spazi del carico di una nave senza alcuna forma intermedia di contenimento.

5. «Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa» significa le "Norme per la verifica del dimensionamento delle paratie stagne trasversali con corrugazioni verticali tra le due stive del carico prodiere e per la valutazione del massimo carico di stiva ammissibile della stiva del carico prodiera" adottate, con la risoluzione 4 della Conferenza dei Governi contraenti la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare il 27 novembre 1997, come può essere emendata dall'IMO, purché tali emendamenti vengano adottati, posti in vigore ed abbiano effetto in accordo con le disposizioni dell'articolo VIII della presente Convenzione relative alle procedure di emendamento applicabili all'annesso, fatta eccezione per il capitolo I.

6. Il termine «navi costruite» ha lo stesso significato definito nella regola II-1/1.1.3.1.

Regola 2

Applicazione

Le navi portarinfusa devono soddisfare alle prescrizioni del presente capitolo in aggiunta alle prescrizioni applicabili degli altri capitoli.

Regola 3

Prospetto delle scadenze per l'attuazione

(La presente regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1º luglio 1999)

Le navi portarinfusa alle quali si applicano le regole 4 o 6 devono soddisfare alle prescrizioni di tali regole secondo il seguente prospetto, con riferimento al programma migliorato di ispezioni richiesto dalla regola XI/2:

1) le navi portarinfusa aventi età uguale o superiore a 20 anni il 1º luglio 1999: entro la data della prima visita intermedia o della prima visita periodica dopo il 1º luglio 1999 se precedente;

2) le navi portarinfusa aventi eta uguale o superiore a 15 anni, ma inferiore a 20 anni, il 1º luglio 1999: entro la data della prima visita periodica dopo il 1º luglio 1999, ma non più tardi del 1º luglio 2002;

3) le navi portarinfusa aventi eta inferiore a 15 anni il 1º luglio 1999: entro la data della prima visita periodica dopo la data in cui la nave raggiunge i 15 anni di età, ma non più tardi della data in cui la nave raggiunge i 17 anni di età.

Regola 4

Prescrizioni relative alla stabilità in condizioni di avaria applicabili alle navi portarinfusa

1. Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, progettate per trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1000 kg/m^3, costruite il 1º luglio 1999 o dopo tale data, devono, quando caricate all'immersione estiva, essere in grado di resistere all'allagamento di qualsiasi stiva del carico in tutte le condizioni di carico e rimanere a galla in una soddisfacente condizione di equilibrio, come specificato al paragrafo 3.

2. Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, costruite prima del 1° luglio 1999, devono, quando caricate all'immersione estiva, essere in grado di resistere all'allagamento della stiva del carico prodiera in tutte le condizioni di carico e rimanere a galla in una soddisfacente condizione di equilibrio, come specificato al paragrafo 3. Tale prescrizione deve essere soddisfatta in accordo con il prospetto delle scadenze per l'attuazione specificato nella regola 3.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 6, la condizione di equilibrio dopo l'allagamento deve soddisfare la condizione di equilibrio stabilita nell'allegato alla risoluzione A.320(IX) «regola equivalente alla regola 27 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico», come emendata dalla risoluzione A.514(13). Non è necessario che l'allagamento considerato tenga conto dell'allagamento dello spazio della stiva del carico. La permeabilità di una stiva caricata deve essere assunta pari a 0,9 e la permeabilità di una stiva vuota deve essere assunta pari a 0,95, a meno che non venga assunta una permeabilità relativa ad un carico particolare per il volume di una stiva allagata occupata dal carico, e una permeabilità di 0,95 per il rimanente volume vuoto della stiva.

4. Le navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999, alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto conformemente alla regola 27(7) della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, come adottate il 5 aprile 1966, possono essere considerate come soddisfacenti al paragrafo 2 della presente regola.

5. Le navi portarinfusa alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto secondo quanto disposto dal paragrafo (8) della regola equivalente alla regola 27 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, adottata con risoluzione A.320(IX), come emendata dalla risoluzione A.514(13), possono essere considerate come soddisfacenti il paragrafo 1 o 2, come appropriato.

6. Sulle navi portarinfusa alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto secondo le prescrizioni della regola 27(8) stabilita nell'allegato *B* del protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, la condizione di equilibrio dopo l'allagamento deve soddisfare alle relative disposizioni di quel protocollo.

Regola 5

Resistenza strutturale delle navi portarinfusa

(La presente regola si applica alle navi portarinfusa costruite il 1° luglio 1999 o dopo tale data)

Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, progettate per trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1000 kg/m^3, devono avere una robustezza sufficiente per resistere all'allagamento di una qualsiasi stiva del carico in tutte le condizioni di carico e di zavorra, tenendo anche conto delle azioni dinamiche dovute alla presenza dell'acqua nella stiva e tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO (1).

Regola 6

Prescrizioni strutturali e di altro tipo per le navi portarinfusa

(La presente regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999)

1. Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, devono soddisfare alle prescrizioni della presente regola secondo il prospetto delle scadenze per l'attuazione specificato nella regola 3.

2. La paratia stagna trasversale tra le due stive del carico prodiere e il doppio fondo della stiva del carico prodiera devono avere una resistenza sufficiente per resistere all'allagamento della stiva del carico prodiera, tenendo conto anche delle azioni dinamiche dovute alla presenza dell'acqua nella stiva, in conformità alle norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa. Ai fini della presente regola, tali norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa devono essere considerate obbligatorie.

3. Nella considerazione della necessità, e della relativa estensione, del rinforzo della paratia stagna trasversale o del doppio fondo per soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 2, deve essere tenuto conto delle seguenti restrizioni:

1) restrizioni sulla distribuzione del peso totale del carico tra le stive del carico; e

2) restrizioni sulla portata lorda massima.

4. Per le navi portarinfusa che adottano una o ambedue le restrizioni indicate ai suddetti paragrafi 3.1 e 3.2 ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 2, tali prescrizioni devono essere soddisfatte ogniqualvolta vengano trasportati carichi solidi alla rinfusa aventi una massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3.

---

(1) Si fa riferimento alla risoluzione 3 sulla «raccomandazione relativà alla conformità con la regola XII/5 della SOLAS», adottata dalla Conferenza SOLAS del 1997, riportata nell'allegato 5 della Parte seconda.

Regola 7

Visita alla struttura delle stive del carico delle navi portarinfusa

(La presente regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999)

Una nave portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, di età uguale o superiore a 10 anni, non deve trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, a meno che non sia stata sottoposta, con esito favorevole:

1) a una visita periodica secondo il programma migliorato di ispezioni prescritto dalla regola XI/2; oppure

2) a una visita di tutte le stive del carico della stessa estensione come prescritto per le visite periodiche nel programma migliorato di ispezioni prescritto dalla regola XI/2.

Regola 8

Informazioni circa la conformità alle prescrizioni per le navi portarinfusa

1. Il libretto richiesto dalla regola VI/7.2 deve essere vidimato dall'amministrazione, o per conto della stessa, al fine di indicare che le regole 4, 5, 6 e 7, come appropriato, sono soddisfatte.

2. Qualsiasi restrizione imposta al trasporto di carichi solidi alla rinfusa aventi una massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, secondo le prescrizioni della regola 6 devono essere identificati e registrati nel libretto di cui al paragrafo 1.

3. Una nave portarinfusa alla quale si applichi il paragrafo 2 deve essere marcata in modo permanente sul fasciame del fianco a metà nave, a sinistra e a dritta, con un triangolo equilatero pieno avente i lati da 500 mm e il vertice a 300 mm al di sopra della linea del ponte, e dipinto con un colore contrastante con quello dello scafo.

Regola 9

Prescrizioni per le navi portarinfusa le quali non siano in grado di soddisfare la regola 4.2 a causa della configurazione di progetto delle loro stive del carico

(La presente regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999)

Per le navi portarinfusa che si trovino entro i limiti di applicazione della regola 4.2, le quali siano state costruite con un numero di paratie stagne trasversali insufficiente per soddisfare quella regola, l'amministrazione può permettere una deroga all'applicazione delle regole 4.2 e 6 a condizione che esse soddisfino alle prescrizioni seguenti:

1) per la stiva del carico prodiera, le ispezioni prescritte per la visita annuale nel programma migliorato di ispezioni prescritto dalla regola XI/2 devono essere sostituite dalle ispezioni prescritte in detto programma per le visite intermedie delle stive del carico;

2) siano provviste di allarme di alto livello dell'acqua nei pozzetti di sentina in tutte le stive del carico, o nelle gallerie dei convogliatori del carico, come appropriato, dando un allarme ottico e acustico in plancia, come approvato dall'amministrazione o da un ente da essa riconosciuto secondo le disposizioni della regola XI/1; e

3) siano provviste di informazioni dettagliate sugli scenari di allagamento specifici delle stive del carico. Tali informazioni devono essere accompagnate da istruzioni particolareggiate circa la preparazione all'evacuazione secondo le disposizioni della sezione 8 del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi [International Safety Management (ISM) Code] e devono essere usate come base per l'addestramento e le esercitazioni degli equipaggi.

Regola 10

Dichiarazione della massa volumica del carico solido alla rinfusa

1. Prima della caricazione del carico alla rinfusa su una nave portarinfusa, il caricatore deve dichiarare la massa volumica del carico, oltre a fornire le informazioni sul carico prescritte dalla regola VI/2.

2. Per le navi portarinfusa alle quali si applica la regola 6, a meno che tali navi non soddisfino a tutte le relative prescrizioni del presente capitolo applicabili al trasporto di carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, qualsiasi carico dichiarato come avente una massa volumica nel campo tra 1250 kg/m^3 e 1780 kg/m^3 dovrà essere sottoposto a verifica della massa volumica da parte di un ente collaudatore accreditato.

Regola 11

Strumento per il controllo della caricazione

(La presente regola si applica alle navi portarinfusa indipendentemente dalla loro data di costruzione)

1. Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m devono essere munite di uno strumento per il controllo della caricazione in grado di fornire le informazioni sulle forze di taglio e sui momenti flettenti della trave scafo, tenendo conto della raccomandazione adottata dall'IMO (2).

2. Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m, costruite prima del 1° luglio 1999 devono soddisfare alle prescrizioni del paragrafo l non più tardi della data della prima visita intermedia o periodica della nave da effettuare dopo il 1° luglio 1999.

(2) Si fa riferimento alla risoluzione 5 «raccomandazione sugli strumenti per il controllo della caricazione», adottata dalla Conferenza SOLAS del 1997, riportata nell'allegato 5 della Parte seconda.

99A6545

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2748-XV.J (1894) del 22 giugno 1999, il detonatore elettrico istantaneo denominato «Riodet sismic», che la Inter.E.M. S.r.l. con sede in Casale Monferrato (Alessandria) intende importare dalla ditta Union Explosivos - Ensign Bickford Sistemas De Iniciacion (UEB) - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0030, 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7242-XV.J (1977) del 1° luglio 1999, l'esplosivo da mina denominato «Emex 82» che la S.p.a. Cheddite Italia intende importare dalla ditta Westspreng GmbH - Finnentrop (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0082, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7243-XV.J (1978) del 1° luglio 1999, l'esplosivo da mina denominato «Emex AN» che la S.p.a. Cheddite Italia intende importare dalla ditta Westspreng GmbH - Finnentrop (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0082, 1.1D.

99A6512

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.28734-XV.J (1874) del 1° luglio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

candela romana barbagallo calibro 30 di colore rosso;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore blu;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore argento;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore verde;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore azzurro;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore viola;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore bianco;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore sfera di carbone;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore giallo;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore tremolante oro;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore tremolante bianco;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore intermittente bianco;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore salice oro;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore salice verde;

candela romana barbagallo calibro 30 di colore salice rosso;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore rosso;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore blu;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore argento;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore verde;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore azzurro;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore viola;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore bianco;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore sfera di carbone;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore giallo;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore tremolante oro;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore tremolante bianco;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore intermittente bianco;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore salice oro;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore salice verde;

candela romana barbagallo calibro 43 di colore salice rosso;

colpo scuro barbagallo calibro 28;

colpo scuro barbagallo calibro 48;

colpo scuro barbagallo calibro 60;

colpo scuro barbagallo calibro 70;

colpo scuro barbagallo calibro 80;

colpo scuro barbagallo calibro 90;

tronetti barbagallo calibro 15;

tronetti barbagallo calibro 25;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore rosso;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore blu;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore argento;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore verde;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore azzurro;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore viola;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore bianco;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore sfera di carbone;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore giallo;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore tremolante oro;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore tremolante bianco;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore intermittente bianco;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore salice oro;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore salice verde;

fiaccola barbagallo calibro 11 di colore salice rosso;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore rosso;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore blu;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore argento;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore verde;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore azzurro;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore viola;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore bianco;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore sfera di carbone;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore giallo;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore tremolante oro;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore tremolante bianco;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore intermitente bianco;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore salice oro;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore salice verde;

fiaccola barbagallo calibro 16 di colore salice rosso;

margherita barbagallo calibro 33 di colore rosso;

margherita barbagallo calibro 33 di colore blu;

margherita barbagallo calibro 33 di colore argento;

margherita barbagallo calibro 33 di colore verde;

margherita barbagallo calibro 33 di colore azzurro;

margherita barbagallo calibro 33 di colore viola;

margherita barbagallo calibro 33 di colore bianco;

margherita barbagallo calibro 33 di colore sfera di carbone;

margherita barbagallo calibro 33 di colore giallo;

margherita barbagallo calibro 33 di colore tremolante oro;

margherita barbagallo calibro 33 di colore tremolante bianco;

margherita barbagallo calibro 33 di colore intermittente bianco;

margherita barbagallo calibro 33 di colore salice oro;

margherita barbagallo calibro 33 di colore salice verde;

margherita barbagallo calibro 33 di colore salice rosso;

cometa barbagallo calibro 30 di colore rosso;

cometa barbagallo calibro 30 di colore blu;

cometa barbagallo calibro 30 di colore argento;

cometa barbagallo calibro 30 di colore verde;

cometa barbagallo calibro 30 di colore azzurro;

cometa barbagallo calibro 30 di colore viola;

cometa barbagallo calibro 30 di colore bianco;

cometa barbagallo calibro 30 di colore sfera di carbone;

cometa barbagallo calibro 30 di colore giallo;

cometa barbagallo calibro 30 di colore tremolante oro;

cometa barbagallo calibro 30 di colore tremolante bianco;

cometa barbagallo calibro 30 di colore intermittente bianco;

cometa barbagallo calibro 30 di colore salice oro;

cometa barba gallo calibro 30 di colore salice verde;

cometa barbagallo calibro 30 di colore salice rosso;

cometa barbagallo calibro 50 di colore rosso;

cometa barbagallo calibro 50 di colore blu;

cometa barbagallo calibro 50 di colore argento;

cometa barbagallo calibro 50 di colore verde;

cometa barbagallo calibro 50 di colore azzurro;

cometa barbagallo calibro 50 di colore viola;

cometa barbagallo calibro 50 di colore bianco;

cometa barbagallo calibro 50 di colore sfera di carbone,

cometa barbagallo calibro 50 di colore giallo;

cometa barbagallo calibro 50 di colore tremolante oro,

cometa barbagallo calibro 50 di colore tremolante bianco;

cometa barbagallo calibro 50 di colore intermittente bianco;

cometa barbagallo calibro 50 di colore salice oro;

cometa barbagallo calibro 50 di colore salice verde;

cometa barbagallo calibro 50 di colore salice rosso;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore rosso;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore blu;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore argento;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore verde;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore azzurro;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore viola,

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore bianco;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore sfera di carbone;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore giallo;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore tremolante oro;

cometa confischi barbagallo calibro 50 di colore tremolante bianco;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore intermittente bianco;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore salice oro;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore salice verde;

cometa con fischi barbagallo calibro 50 di colore salice rosso;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore rosso;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore blu;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore argento;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore verde;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore azzurro;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore viola;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore bianco;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore sfera di carbone;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore giallo;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore tremolante oro;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore tremolante bianco;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore intermittente bianco;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore salice oro;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore salice verde;

cometa con ululi barbagallo calibro 50 di colore salice rosso;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore rosso;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore blu;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore argento;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore verde;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore azzurro;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore viola;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore bianco;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore sfera di carbone;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore giallo;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore tremolante oro;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore tremolante bianco;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore intermittente bianco;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore salice oro;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore salice verde;

cometa con girelle barbagallo calibro 50 di colore salice rosso;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore rosso;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore blu;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore argento;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore verde;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore azzurro;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore viola;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore bianco;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore sfera di carbone;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore giallo;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore tremolante oro;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore tremolante bianco;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore intermittente bianco;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore salice oro;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore salice verde;

cometa con farfalle barbagallo calibro 50 di colore salice rosso;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore rosso;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore blu;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore argento;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore verde;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore azzurro;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore viola;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore bianco;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore giallo;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore tremolante oro;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore salice oro;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore salice verde;

ritardo di peonia e lampi barbagallo calibro 50 di colore salice rosso,

che la ditta Barbagallo Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento sito in Santa Venerina (Catania) - Contrada Scura di Linare, via Cent'anni n. 18, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6511

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.7624-XV.J (1986) del 1° luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. red heart» (D.F.: Martarello razzo cuore rosso) che il sig. Ermes Martarello intende importare dalla ditta Toy Cracker Export Factory - Wenjashi - Hunan (Repubblica Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6067-XV.J (1422) del 1° luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Puma cracker» che la S.n.c. «F.lli Vallefuoco di Antonio Vallefuoco e C.» intende fabbricare nel proprio opificio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9790-XV.J (2025) del 1° luglio 1999, gli artifici pirotecnici qui di seguito descritti, che la ditta Alessi Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta The Brothers Pyrotechnics Inc. - Beihai - Guangxi (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

1) GCM025 (D.F. AF900);

2) BP2392 (D.F. AF902);

3) BP2024 (D.F. AF904);

4) BP2772 (D.F. AF911);

5) GCM024 (D.F. AF901);

6) BP2001 (D.F. AF903);

7) BP2539 (D.F.AF910).

Con decreto ministeriale n. 559/C.4104-XV.J(1279) del 1° luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Feuerorgel TSF 586 (D.F. art. 3410 sala f. nuova generazione) che la S.r.l. Sala Fireworks intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9792-XV.J (2027) del 1° luglio 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

BP2592 (D.F. AF 906);

BP2773 (D.F. AF 908);

BP8123 (D.F. AF 950),

che la S.r.l. Alessi Fireworks intende importare dalla ditta The Brothers Pyrotecnics Inc. - Beihai - Guangxi (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9789-XV.J (2024) del 1° luglio 1999, gli artifici pirotecnici qui di seguito descritti, che la ditta Alessi Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta The Brothers Pyrotechnics Inc. - Beihai - Guangxi (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

1) BP8127 (D.F. AF 951);

2) BP8321 (D.F. AF 953);

3) BP8518 (D.F. AF 955);

4) BP8521 (D.F. AF 958);

5) BP8319 (D.F. AF 952);

6) BP8325 (D.F. AF 954);

7) BP8520 (D.F. AF 957);

8) BP8166 (D.F. AF 960).

Con decreto ministeriale n. 559/C.8409-XV.J (1755) del 1° luglio 1999 l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Mizar 9 effetti multicolore Cal. 185 MM.» che la ditta Nuova arte pirica di Parente Daniele intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Torremaggiore (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6510

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 agosto 1999

Dollaro USA	1,0645
Yen giapponese	122,69
Dracma greca	325,60
Corona danese	7,4428
Corona svedese	8,7490
Sterlina	0,65880
Corona norvegese	8,2500
Corona ceca	36,653
Lira cipriota	0,57884
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,27
Zloty polacco	4,2217
Tallero sloveno	197,3589
Franco svizzero	1,5994
Dollaro canadese	1,5944
Dollaro australiano	1,6293
Dollaro neozelandese	2,0145
Rand sudafricano	6,6074

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6663

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Estratto decreto G n. 322 dell'8 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: METOPROLOLO, nelle forme e confezioni: «100» 20 compresse da 100 mg, «100» 50 compresse da 100 mg, «100» 100 compresse da 100 mg, «200» 50 compresse a rilascio prolungato da 200 mg e «200» 100 compresse a rilascio prolungato da 200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. Laboratori Eurogenerici con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31, codice fiscale n. 12432150154.

Produttore: la produzione del semilavorato è effettuata dalla società Pharbil Pharma GmbH Bielefeld (Germania), il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Stada - AG Bad Vilbel (Germania), oppure quando il numero di lotto è contrassegnato dalla lettera *D* finale, la produzione completa è effettuata dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100» 20 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 029036047/G (in base 10), 0VQ3JH (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«100» 50 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 029036050/G (in base 10), 0VQ3JL (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«100» 100 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 029036062/G (in base 10), 0VQ3JY (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«200» 50 compresse a rilascio prolungato da 200 mg;

A.I.C. n. 029036074/G (in base 10), 0VQ3KB (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

«200» 100 Compresse a rilascio prolungato da 200 mg;

A.I.C. n. 029036086/G (in base 10), 0VQ3KQ (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione: ogni compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato 100 mg;

eccipienti: lattosio - poli (1-vinil-2-pirrolidone) - croscaramellosio sodico - magnesio stearato - talco - diossido di silicio ad elevata dispersione (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni compressa a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: lattosio - fecola di mais - poliacrilato - magnesio stearato - talco - diossido di silicio ad elevata dispersione - metil idrossi propil cellulosa - macrogol - E 171 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa (ipertonia arteriosa); cardiopatia coronarica (angina pectoris); disturbi funzionali cardiovascolari (sindromi cardiache ipercinetiche); forme rapide di aritmie cardiache (aritmie tachicardiche); trattamento preventivo dell'emicrania; trattamento di lunga durata dopo l'infarto cardiaco.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6564

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac GNR»

Estratto decreto A.I.C. n. 325 del 15 giugno 1999

Specialità medicinale: DICLOFENAC GNR, nelle forme e confezioni: «Gel» tubo di gel per uso topico da 50 g e «Gel» tubo di gel per uso topico da 100 g.

Titolare A.I.C.: Società GNR p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo è effettuata da: Pharmactiv Arzneimittel GmbH nello stabilimento sito in Feldkirchen-Westerham (Germania), Fruhlingstrasse, 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Gel» tubo di gel per uso topico da 50 g;

A.I.C. n. 034040016 (in base 10), 10GU6J (in base 32);

classe: «C»;

«Gel» tubo di gel per uso topico da 100 g;

A.I.C. n. 034040028 (in base 10), 10GU6W (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: diclofenac sodico 1,00 g;

eccipienti: acqua depurata, alcool isopropilico, idrossipropilmetilcellulosa, glicole propilenico, PEG 7-gliceril-cocoato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6565

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Molfenac»

Estratto decreto A.I.C. n. 343 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale: MOLFENAC, nelle forme e confezioni: «25 mg» 30 capsule molli gastroresistenti per uso orale da 25 mg e «50 mg» 30 capsule molli gastroresistenti per uso orale da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Società AMSA r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta n. 22, codice fiscale n. 00539640482.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

incapsulamento da: Società R.P. Scherer p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense Km 20,1;

laccatura gastroresistente da: R.P. Scherer Gmbh nello stabilimento sito in Eberbach/Baden (Germania), Postfach 1243;

operazioni terminali di confezionamento e controlli da: IBSA Institut Biochimique SA nello stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte n. 13.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25 mg» 30 capsule molli gastroresistenti per uso orale da 25 mg;

A.I.C. n. 032016014 (in base 10), 0YK1NG (in base 32);

classe «C»;

«50 mg» 30 capsule molli gastroresistenti per uso orale da 50 mg;

A.I.C. n. 032016026 (in base 10), 0YK1NU (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: Molfenac 25 mg, una capsula contiene:

principio attivo: Diclofenac epolamina 32,5 mg (pari a Diclofenac sodico 25 mg);

eccipienti: polietilenglicole 600, glicerolo 85%, acqua depurata, gelatina, sorbitolo e sorbitano soluzione 85%, metilidrossipropilcellulosa, metilidrossipropilcellulosa ftalato, dibutile ftalato, acido citrico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Molfenac 50 mg, una capsula contiene:

principio attivo: Diclofenac epolamina 65 mg (pari a Diclofenac sodico 50 mg);

eccipienti: polietilenglicole 600, glicerolo 85%, acqua depurata, gelatina, sorbitolo e sorbitano soluzione 85%, metilidrossipropilcellulosa, metilidrossipropilcellulosa ftalato, dibutile ftalato, acido citrico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di origine extrareumatica o post-traumatica, trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6566

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto G n. 344 del 21 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CEFONICID, nelle forme e confezioni: «1000 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, «500 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, «1000 mg EV» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: società stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede legale in via Aurelia n. 58 - Roma, codice fiscale n. 00966490591.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono effettuati dalla società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Casale Cavallari n. 53 - Roma; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dal Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.r.l. presso lo stabilimento sito in Strada Paduni n. 240, Anagni, (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033270012/G (in base 10), 0ZRB7W (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«500 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033270024/G (in base 10), 0ZRB88 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«1000 mg EV» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso endovenoso;

A.I.C. n. 033270036/G (in base 10), 0ZRB8N (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione: «1000 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, il flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000;

una fiala solvente contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 2,5;

«500 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, il flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico mg 540,5 pari a cefonicid mg 500;

una fiala solvente contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 20;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 2;

«1000 mg EV» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso endovenoso, il flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000;

una fiala solvente contiene:

sodio bicarbonato mg 100, acqua p.p.i. q.b. a ml 2,5.

Indicazioni terapeutiche: elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi, sostenute da germi Gram - negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici.

«Cefonicid» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e strati sottostanti, infezioni delle ossa e articolazioni, setticemie.

«Cefonicid» trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico, in un'unica dose di 1 g, del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dall'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle 24 ore successive.

Dosi ulteriori di «Cefonicid», possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

«Cefonicid» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Classificazione ai fini della fornitura: per le confezioni «1000 mg IM» 1 fiala 1 g + fiala solvente 2,5 ml per uso intramuscolare, «500 mg IM» 1 fiala 500 mg + fiala solvente 2 ml per uso intramuscolare, «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992); per la confezione «1000 mg EV» 1 fiala 1 g + fiala solvente 2,5 ml per uso endovenoso, «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6567

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norflox»

Estratto decreto A.I.C. n. 345 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale NORFLOX, nelle forme e confezioni: «540 mg» astuccio da 14 compresse da 540 mg, «100 ml» 1 flacone di sospensione orale da 100 ml/5,4 g.

Titolare A.I.C.: Virginia Farmaceutici S.p.a., con sede legale in piazza Amendola, 3 - Milano, codice fiscale n. 10433130159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Francia farmaceutici S.r.l. presso lo stabilimento sito in via dei Pestagalli n. 7 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«540 mg» astuccio da 14 compresse da 540 mg;

A.I.C. n. 027405012 (in base 10), 0U4BQN (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo norfloxacina gode di tutela brevettuale (brevetto n. 194493 del 22 settembre 1998);

«100 ml» 1 flacone di sospensione orale da 100 ml/5,4 g;

A.I.C. n. 027405024 (in base 10), 0U4BR0 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo norfloxacina gode di tutela brevettuale (brevetto n. 194493 del 22 settembre 1998).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pivaloilossimetilestere della norfloxacina mg 540 pari a norfloxacina acido mg 400;

eccipienti: cellulosa microgranulare FURI, silice colloidale, povidone FURI, magnesio stearato FURI, talco FURI, amido di patata FURI (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: pivaloilossimetilestere della norfloxacina mg 5,400 pari a norfloxacina acido mg 4,000;

eccipienti: p-ossibenzoato di metile, p-ossibenzoato di propile, metilcellulosa, aroma di amarena, saccarina, saccarosio, acqua depurata q.b. a ml 100 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Norflox» è indicato per il trattamento delle infezioni delle alte e basse vie urinarie (cistiti, pieliti, cistopieliti, pielonefriti, etc.) causate da batteri sensibili alla norfloxacina. Con dosi usuali di norfloxacina sono state trattate con successo infezioni causate da microorganismi patogeni pluriresistenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

99A6568

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cuxanorm»

Estratto decreto n. 370 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale CUXANORM, nella forma e confezione: «100 mg» astuccio contenente 50 compresse per uso orale da 100 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: TAD Pharmazeutisches Werk GmbH Heinz-Lohmann Straβe 5 - 27472 Cuxhaven Germania, rappresentata in Italia dalla Società Depha Team S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese n. 224 - Palazzo Tiepolo, codice fiscale n. 06267800156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono effettuati dalla società Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH Heinz - Lohmann Straβe 5 - 27472 Cuxhaven, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 531/1993:

«100 mg» astuccio contenente 50 compresse per uso orale da 100 mg;

A.I.C. n. 031839018 (in base 10), 0YCNTB (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 9 giugno 1999, con la quale la ditta Depha Team S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Atenololo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Atenololo mg 100;

eccipienti: amido di mais 20,0 mg - lattosio monoidrato 80,0 mg - cellulosa microcristallina 40,0 mg - sodio carbossimetilamido 7,50 - magnesio stearato 2,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipentensione arteriosa, angina pectoris, aritmia tachicardica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6569

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avysal»

Estratto decreto NCR n. 371 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale AVYSAL, nelle forme e confezioni: «800 mg» astuccio da 25 compresse divisibili da 800 mg per uso orale, «8%» 1 flacone da 100 ml di sospensione orale all'8%.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01256840768.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono eseguiti dal Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.r.l. nello stabilimento sito in Strada Paduni n. 240 - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg» astuccio da 25 compresse divisibili da 800 mg per uso orale;

A.I.C. n. 031117043 (in base 10), 0XPMRM (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«8%» 1 flacone da 100 ml di sospensione orale all'8%;

A.I.C. n. 031117056 (in base 10), 0XPMS0 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Aciclovir mg 800;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 127, glicolato di amido e sodio mg 40, polivinilpirrolidone mg 25, magnesio stearato mg 8;

5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: Aciclovir mg 400;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile) g 2,250, glicerolo g 0,750, cellulosa dispersibile mg 75,000, metile p-idrossibenzoato mg 5,000, propile p-idrossibenzoato mg 1,000, aroma amarena mg 0,004, acqua depurata q.b. a ml 5,00.

Indicazioni terapeutiche: «Avysal» compresse e sospensione è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes Genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti con normale funzionalità del sistema immunitario (immuno - competenti);

per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti con alterata funzionalità del sistema immunitario (immuno - compromessi);

per il trattamento delle infezioni da Varicella ed Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6570

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citredici UBT KIT»

Estratto decreto A.I.C. n. 373 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale CITREDICI UBT KIT, nella forma e confezione: scatola contenente 1 flacone di Urea ^{13}C in polvere per soluzione orale da 75 mg + 1 bustina di acido citrico anidro da 1,4 g + 2 cannucce flessibili + 4 provette.

Titolare A.I.C.: Cortex Italia S.r.l., con sede legale in via Vigoni n. 3 - Milano, codice fiscale n. 10344240154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono effettuati dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. presso lo stabilimento sito in corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di Urea ^{13}C in polvere per soluzione orale da 75 mg + 1 bustina di acido citrico anidro da 1,4 g + 2 cannucce flessibili + 4 provette;

A.I.C. n. 034020014 (in base 10), 10G6PG (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Urea ^{13}C non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

principio attivo: Urea ^{13}C 75 mg;

eccipienti: acido citrico anidro F.U. 1,4 g.

Indicazioni terapeutiche: diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale per il controllo dell'eradicazione dell'Helicobacter pylori nell'adulto e nel bambino.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6571

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dueva»

Estratto decreto A.I.C. n. 374 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale DUEVA, nella forma e confezione: astuccio con 1 blister da 22 compresse per uso orale, astuccio con 3 blister da 22 compresse per uso orale.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 - Firenze, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione ed il controllo, sono effettuati dalla società Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Dublino (Irlanda); le operazioni di confezionamento sono effettuate dalla società Organon Italia S.p.a. presso lo stabilimento sito in via Costarica n. 15-15/a - Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 19, della legge n. 537/1993:

astuccio con 3 blister da 22 compresse per uso orale;

A.I.C. n. 3933814029 (in base 10), 107XJF (in base 32);

classe: «C»;

astuccio con 1 blister da 22 compresse per uso orale;

A.I.C. n. 033814017 (in base 10), 107XJ1 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni blister contiene 7 compresse azzurre e 15 compresse bianche.

Ogni compressa azzurra contiene:

principi attivi: desogestrel 25 mcg, etinilestradiolo 40 mcg;

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, biossido di silicio colloidale, d, l-alfa-tocoferolo, indigotina e lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni compressa bianca contiene:

principi attivi: desogestrel 125 mcg, etinilestradiolo 30 mcg;

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, biossido di silicio colloidale, d, l-alfa-tocoferolo, indigotina e lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6572

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato»

Estratto decreto A.I.C. n. 378 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale INFLUPOZZI ADIUVATO, nella forma e confezione: «0,5 ml» 1 siringa preriempita di sospensione iniettabile da 0,5 ml per uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Ist. Vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale in via del Petriccio n. 27 - Siena, codice fiscale n. 00310250527.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono effettuati dalla società Chiron S.p.a. presso lo stabilimento sito in località Bellaria-Rosia - Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5 ml» 1 siringa preriempita di sospensione iniettabile da 0,5 ml per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 034377010 (in base 10), 10T39L (in base 32);

classe: «C».

Composizione: Adiugrip è un vaccino influenzale costituito dagli antigeni di superficie dei ceppi A e B dei mixovirus influenzali, coltivati in uova embrionate di pollo e inattivati con formaldeide, adiuvato con MF59C.1.

La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e delle decisioni dell'Unione europea (CPMP).

In accordo alle raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1999/2000 ogni dose di 0,5 ml contiene:

principi attivi: antigeni di superficie preparati dai seguenti ceppi:

A/Sydney/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: Resvir 13) 15 µg emoaglutinina virale;

A/Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127) 15 µg emoagglutinina virale;

B/Beijing/184/1993 (ceppo equivalente: B/Yamanashi 166-98) 15 µg emoagglutinina virale;

adiuvante: MF59C.1 microemulsione olio in acqua contenente 9,75 mg/dose di squalene, come fase oleosa, stabilizzato con 1,175 mg/dose di polisorbato 80 e 1,175 mg/dose di sorbitan trioleato;

eccipienti: sodio cloruro 4 mg, potassio cloruro 0,1 mg, potassio fosfato monobasico 0,1 mg, sodio fosfato bibasico biidrato 0,66 mg, magnesio cloruro esaidrato 0,05 mg, calcio cloruro biidrato 0,06 mg, sodio citrato 0,66 mg, acido citrico 0,04 mg, sodio etilmercuriotiosalicilato 0,05 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Il vaccino adiuvato con MF59C.1 è particolarmente indicato nei soggetti che presentano una immunodepressione naturale come anziani o pazienti affetti da malattie croniche come diabete, e disturbi cardiovascolari e respiratori.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6573

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto decreto A.I.C. n. 379 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale ADIUGRIP, nella forma e confezione: «0,5 ml» 1 siringa preriempita di sospensione iniettabile da 0,5 ml per uso intramuscolare.

Titolare A.I.C: Chiron S.p.a., con sede legale in via Fiorentina n. 1 - Siena, codice fiscale n. 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in località Bellaria-Rosia - Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5 ml» 1 siringa preriempita di sospensione iniettabile da 0,5 ml per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 034399016 (in base 10), 10TST8 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: Adiugrip è un vaccino influenzale costituito dagli antigeni di superficie dei ceppi A e B dei mixovirus influenzali, coltivati in uova embrionate di pollo e inattivati con formaldeide, adiuvato con MF59C.1.

La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e delle decisioni dell'Unione europea (CPMP).

In accordo alle raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1999/2000 ogni dose di 0,5 ml contiene:

principi attivi: antigeni di superficie preparati dai seguenti ceppi:

A/Sydne/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: Resvir 13) 15 µg emoagglutinina virale;

A/Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127) 15 µg emoagglutinina virale;

B/Beijing/184/93 (ceppo equivalente: B/Yamanashi 166-98) 15 µg emoagglutinina virale;

adiuvante: MF59C.1 microemulsione olio in acqua contenente 9,75 mg/dose di squalene, come fase oleosa, stabilizzato con 1,175 mg/dose di polisorbato 80 e 1,175 mg/dose di sorbitan trioleato;

eccipienti: sodio cloruro 4 mg, potassio cloruro 0,1 mg, potassio fosfato monobasico 0,1 mg, sodio fosfato bibasico biidrato 0,66 mg, magnesio cloruro esaidrato 0,05 mg, calcio cloruro biidrato 0,06 mg, sodio citrato 0,66 mg, acido citrico 0,04 mg, sodio etilmercuriotiosalicilato 0,05 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Il vaccino adiuvato con MF59C.1 è particolarmente indicato nei soggetti che presentano una immunodepressione naturale come anziani o pazienti affetti da malattie croniche come diabete, e disturbi cardiovascolari e respiratori.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandopart»

Estratto decreto n. 153 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233 km 20,5 - 21040 Origgio, Varese, codice fiscale 07195130153.

Specialità: SANDOPART:

10 compresse buccali muco-adesive, A.I.C. n. 023286026,

è ora trasferita alla società: Ferring S.p.a., con sede in via A. Corti, 11 - 20133 Milano, codice fiscale 07676940153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

Estratto decreto n. 315 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

Specialità: COBAFORTE:

IM 5 f liof. 1000 mcg + 5 f solv., A.I.C. n. 021146055;

IM 3 f liof. 5000 mcg + 3 f solv., A.I.C. n. 021146067;

20 capsule 2,5 mg, A.I.C. n. 021146093;

20 capsule 1 mg, A.I.C. n. 021146105,

è ora trasferita alla società: Scharper S.r.l., con sede in via Gesù, 10 - 20121 Milano, codice fiscale 09098120158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dumicoat»

Estratto decreto n. 328 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmarecord S.r.l., con sede in via Laurentina, km 24,730 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale 01313330597.

Specialità: DUMICOAT:

3 flac. lacca 50 mg 1 g, A.I.C. n. 029017011,

è ora trasferita alla società: Cabon S.p.a., con sede in via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 Milano, codice fiscale 10070070155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolac Eps»

Estratto decreto n. 330 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eurofarmaco S.r.l., con sede in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale 08138530582.

Specialità BIOLAC EPS:

20 bustine 10 g, A.I.C. n. 028539029;

1 flac. sciroppo 180 ml, A.I.C. n. 028539031,

è ora trasferita alla società: Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale 07696270581.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foximin»

Estratto decreto n. 331 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour n. 11 - 44022 Comacchio (Ferrara), codice fiscale 00964710338.

Specialità FOXIMIN:

12 compresse 1 g; A.I.C. n. 025052034,

è ora trasferita alla società: Euro-Pharma S.r.l., con sede in corso Tassoni, 25 - 10143 Torino, codice fiscale 06328630014.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tririnol»

Estratto decreto n. 332 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (Frosinone), codice fiscale 00408870582.

Specialità TRIRINOL:

nebulizzatore nasale 15 ml;

A.I.C. n. 019657016,

è ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno-Scalo (Pescara), codice fiscale 00556960375.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fonicef»

Estratto decreto n. 334 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A, - Milano, codice fiscale n. 11274810156.

Specialità: FONICEF:

«500» IM 1 flac. 500 mg + 1 f 2,0 ml;

A.I.C. n. 032807012;

«1000» IM 1 flac. 1000 mg + 1 f 2,5 ml,

A.I.C. n. 032807024,

è ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, codice fiscale n. 09674060158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nettacin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 341 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: NETTACIN:

«300» IM IV 1 fiala 300 mg/3ml;

A.I.C. n. 024809067.

Titolare A.I.C.: Società Schering Plough S.p.a., - Via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool benzilico 13,5 mg, sodio edetato eliminato, sodio metabisolfito eliminato, sodio solfito anidro 3,0 mg, sodio idrossido eliminato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6563

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con decreto rettorale n. 702 del 23 giugno 1999, come previsto dagli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

ruolo universitario da coprire: professore di prima fascia;

settore scientifico-disciplinare: M02A - Storia moderna;

sede di servizio: Brescia;

tipologia dell'impegno scientifico: conoscenza dei problemi della storia moderna, attraverso una diretta esperienza condotta sulle fonti. In particolare si sottolinea l'opportunità di ricerche innovative nella storia della scuola e dell'educazione durante i secoli dell'età moderna.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso le sedi dell'Ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande dovranno essere allegati:

curriculum della attività didattica, scientifica e professionale;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;

elenco delle pubblicazioni;

le pubblicazioni ed i lavori che si intende far valere per la valutazione comparativa;

certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all'atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.

99A6575

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «Cooperativa sociale La Rugiada» soc. coop. a r.l., in Gardolo di Trento

Con deliberazione n. 779 del 6 luglio 1999, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Cooperativa sociale La Rugiada» soc. coop. a r.l., con sede in Gardolo di Trento, via Paludi, 15/1, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

99A6507

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 331, recante: «Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1998).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'allegato I, alla lettera c), prima colonna di pagina 4, dove è scritto: «8. I vitelli debbono essere legati,», deve leggersi: «8. I vitelli *non* debbono essere legati,».

99A6549

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

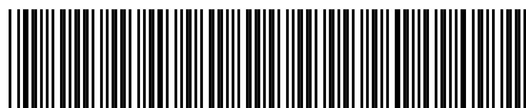
Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035



L. 1.500
€ 0,77